



Sommario

I Atti legislativi

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che istituisce un programma sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini europei (programma ISA²) come mezzo per modernizzare il settore pubblico⁽¹⁾** 1

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2015/2241 della Commissione, del 1° dicembre 2015, recante divieto di pesca dello sgombro nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera portoghese** 17
- ★ **Regolamento (UE) 2015/2242 della Commissione, del 1° dicembre 2015, recante divieto di pesca della musdea bianca nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone V, VI e VII per le navi battenti bandiera spagnola** 19
- ★ **Regolamento (UE) 2015/2243 della Commissione, del 1° dicembre 2015, recante divieto di pesca delle razze nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k per le navi battenti bandiera belga** 21
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2244 della Commissione, del 3 dicembre 2015, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per taluni ortofrutticoli** 23

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

★ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2245 della Commissione, del 3 dicembre 2015, recante duecentotrentanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda	26
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2246 della Commissione, del 3 dicembre 2015, recante disposizioni dettagliate relative al sistema dei numeri di registrazione che deve applicare il registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e alle informazioni fornite dagli estratti standard del registro	28
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2247 della Commissione, del 3 dicembre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	34

DECISIONI

★ Decisione (UE) 2015/2248 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015, relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità a favore di misure di bilancio immediate nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione	36
★ Decisione (PESC) 2015/2249 del Consiglio, del 3 dicembre 2015, che modifica la decisione 2014/486/PESC relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina)	38
★ Decisione di esecuzione (UE) 2015/2250 della Commissione, del 26 novembre 2015, che conferma o modifica le emissioni specifiche medie di CO ₂ e gli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di veicoli commerciali leggeri nuovi per l'anno civile 2014 a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2015) 8346]	39
★ Decisione di esecuzione (UE) 2015/2251 della Commissione, del 26 novembre 2015, che conferma o modifica le emissioni specifiche medie di CO ₂ e gli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di autovetture per l'anno civile 2014 a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2015) 8348]	53

I

(Atti legislativi)

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2015/2240 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2015

che istituisce un programma sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini europei (programma ISA²) come mezzo per modernizzare il settore pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) In una serie di dichiarazioni ministeriali (a Manchester il 24 novembre 2005, a Lisbona il 19 settembre 2007, a Malmö il 18 novembre 2009 e a Granada il 19 aprile 2010), i ministri hanno invitato la Commissione a favorire la cooperazione tra gli Stati membri mediante l'adozione di soluzioni di interoperabilità transfrontaliere e intersettoriali in grado di consentire la prestazione di servizi pubblici più efficienti e più sicuri. Gli Stati membri hanno inoltre riconosciuto che è necessario erogare servizi pubblici migliori impiegando meno risorse e che le potenzialità dell'e-government possono essere sfruttate appieno promuovendo una cultura di collaborazione e migliorando le condizioni per rendere interoperabili le pubbliche amministrazioni europee.
- (2) Nella sua comunicazione del 19 maggio 2010 dal titolo «Un'agenda digitale europea», una delle iniziative faro della strategia Europa 2020, la Commissione ha sottolineato che l'interoperabilità è fondamentale al fine di sfruttare al meglio il potenziale sociale ed economico delle tecnologie di informazione e comunicazione (TIC) e che, di conseguenza, l'Agenda digitale potrà essere efficace solo se sarà garantita l'interoperabilità.

⁽¹⁾ GU C 12 del 15.1.2015, pag. 99.

⁽²⁾ GU C 140 del 28.4.2015, pag. 47.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 novembre 2015.

- (3) Con la sua comunicazione del 16 dicembre 2010 dal titolo «Verso l'interoperabilità dei servizi pubblici europei», la Commissione ha introdotto la strategia europea per l'interoperabilità (SEI) e il quadro europeo di interoperabilità (QEI).
- (4) L'interoperabilità favorisce l'attuazione efficace delle politiche e offre grandi potenzialità al fine di evitare le barriere elettroniche transfrontaliere e garantire la creazione di nuovi servizi pubblici comuni o il consolidamento di quelli in fase di sviluppo. L'efficace ed efficiente attuazione delle politiche descritte nei considerando sottostanti dipende, in modo particolare, dall'interoperabilità.
- (5) Nel settore del mercato interno, la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ obbliga gli Stati membri a offrire la possibilità ai prestatori di servizi di espletare per via elettronica e a livello transfrontaliero tutte le procedure e le formalità necessarie alla prestazione di servizi al di fuori del loro Stato membro di stabilimento.
- (6) Nel settore del diritto societario, la direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ impone l'interoperabilità dei registri centrali, commerciali e delle imprese degli Stati membri mediante una piattaforma centrale. L'interconnessione dei registri delle imprese garantirà lo scambio transfrontaliero di informazioni tra registri e agevolerà l'accesso in tutta l'Unione ai dati sulle imprese da parte di imprese e cittadini, migliorando in tal modo la certezza del diritto nell'ambiente imprenditoriale nell'Unione.
- (7) Nel settore dell'ambiente, la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ impone l'adozione di disposizioni di esecuzione comuni che stabiliscono modalità tecniche per l'interoperabilità. In particolare, tale direttiva impone l'adattamento delle infrastrutture nazionali per garantire che i set di dati territoriali e i servizi a essi relativi siano interoperabili e accessibili a livello transfrontaliero nell'Unione.
- (8) Nel settore della giustizia e degli affari interni, l'aumento dell'interoperabilità tra le banche dati europee costituisce la base del sistema di informazione visti ⁽⁴⁾, del sistema d'informazione Schengen II ⁽⁵⁾, del sistema europeo di dattiloscopia ⁽⁶⁾ e del portale europeo della giustizia elettronica ⁽⁷⁾. Inoltre, il 24 settembre 2012 il Consiglio ha adottato conclusioni in cui si sollecita l'introduzione dell'identificatore della legislazione europea e si mette in evidenza la necessità di soluzioni interoperabili per la ricerca e lo scambio delle informazioni di carattere giuridico pubblicate nelle gazzette ufficiali nazionali, attraverso l'uso di identificatori unici e metadati strutturati. Una collaborazione tra l'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e il programma istituito dalla presente decisione potrebbe generare sinergie utili per il conseguimento dei rispettivi obiettivi.
- (9) L'interoperabilità nelle pubbliche amministrazioni locali, nazionali ed europee facilita il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 29 marzo 2012 sulla relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione: eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione.
- (10) L'interoperabilità è stata un fattore chiave di successo per le dogane, la fiscalità e i dazi, grazie all'utilizzo di sistemi informatici transeuropei presenti in tutti gli Stati membri e in grado di supportare servizi alle imprese interoperabili finanziati dai programmi Fiscalis 2013 e Dogana 2013. Tali programmi sono attuati e gestiti dalla Commissione e dalle amministrazioni nazionali. Il patrimonio generato dai programmi Fiscalis 2013 e Dogana 2013 è disponibile per essere condiviso e riutilizzato in altri ambiti di intervento. Inoltre, gli Stati membri e la Commissione sono stati invitati, nelle conclusioni del Consiglio del 26 maggio 2014 sulla riforma della

⁽¹⁾ Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

⁽²⁾ Direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, che modifica la direttiva 89/666/CEE del Consiglio e le direttive 2005/56/CE e 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese (GU L 156 del 16.6.2012, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1).

⁽⁷⁾ <https://e-justice.europa.eu>

governance dell'unione doganale dell'Unione, a elaborare una strategia di sistemi informatici oggetto di gestione ed esercizio comuni in tutti i settori connessi alle dogane.

- (11) Nel settore sanitario, la direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ prevede norme intese a facilitare l'accesso ad un'assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e di alta qualità. In particolare, la direttiva ha istituito la rete della sanità elettronica per far fronte alla sfida dell'interoperabilità fra sistemi sanitari elettronici. Tale rete ha la facoltà di adottare orientamenti sulla serie minima di dati destinati allo scambio transfrontaliero in caso di prestazione di cure d'urgenza e non previste e sui servizi di prescrizione elettronica transfrontaliera.
- (12) Nel settore dei fondi europei, l'articolo 122 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce che tutti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi debbano avvenire mediante sistemi di scambio elettronico dei dati. Tali sistemi devono agevolare l'interoperabilità con i quadri nazionali e dell'Unione e consentire ai beneficiari di presentare tutte le informazioni necessarie una sola volta.
- (13) Nell'ambito dell'informazione del settore pubblico, la direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ sottolinea che gli enti pubblici dovrebbero, ove possibile e opportuno, mettere i loro documenti a disposizione, tramite formati aperti e leggibili meccanicamente, insieme ai rispettivi metadati, al miglior livello di precisione e di granularità, in un formato che garantisca l'interoperabilità, il riutilizzo e l'accessibilità.
- (14) Per quanto riguarda l'identificazione elettronica, il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ istituisce un quadro di interoperabilità ai fini dell'interoperabilità dei regimi nazionali di identificazione elettronica.
- (15) Nel settore della normazione delle TIC, il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ fa riferimento all'interoperabilità come a un risultato fondamentale della normazione.
- (16) Nel settore della ricerca e dell'innovazione, il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, che istituisce Orizzonte 2020, asserisce chiaramente che le soluzioni interoperabili e le norme nel settore delle TIC sono fattori determinanti per la creazione di partenariati tra industrie a livello dell'Unione. La collaborazione intorno a piattaforme tecnologiche aperte e comuni, aventi effetti di ricaduta e di stimolo, consentirà a un ampio novero di parti interessate di beneficiare dei nuovi sviluppi e di creare ulteriori innovazioni.
- (17) Nel settore degli appalti pubblici, le direttive 2014/23/UE ⁽⁷⁾, 2014/24/UE ⁽⁸⁾, 2014/25/UE ⁽⁹⁾, e del Parlamento europeo e del Consiglio prescrivono agli Stati membri di ricorrere agli appalti elettronici. Esse stabiliscono che gli

⁽¹⁾ Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

⁽³⁾ Direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 175 del 27.6.2013, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

⁽⁷⁾ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

⁽⁸⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

⁽⁹⁾ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere interoperabili con i prodotti TIC comunemente in uso. Inoltre, la direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ stabilisce lo sviluppo di una norma europea per la fatturazione elettronica negli appalti pubblici volta a garantire l'interoperabilità tra i sistemi di fatturazione elettronica in tutta l'Unione.

- (18) È pertanto importante che la politica in materia di interoperabilità e i suoi possibili usi siano coordinati a livello di Unione in modo quanto più possibile efficace e rispondente alle esigenze dei consumatori finali. Per eliminare la frammentazione del panorama dell'interoperabilità nell'Unione, è opportuno promuovere una nozione comune di interoperabilità nell'Unione e un approccio globale alle soluzioni di interoperabilità.
- (19) L'interoperabilità è anche un elemento fondamentale del Meccanismo per collegare l'Europa (MCE), istituito dal regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in materia di infrastrutture e servizi a banda larga. Il regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni individua esplicitamente come una serie di priorità operative del Meccanismo per collegare l'Europa, siano l'interoperabilità, la connettività, la diffusione sostenibile, il funzionamento e l'aggiornamento delle infrastrutture transeuropee di servizi digitali, nonché il loro coordinamento a livello di Unione. Il regolamento (UE) n. 283/2014 prevede, in particolare, i cosiddetti «elementi», quali l'identificazione elettronica, l'emissione elettronica di documenti e la traduzione automatica, allo scopo di facilitare l'interoperabilità transfrontaliera.
- (20) A livello politico, il Consiglio ha ripetutamente richiesto anche una maggiore interoperabilità in Europa e la prosecuzione degli sforzi per modernizzare le pubbliche amministrazioni europee. Il 24 e il 25 ottobre 2013, il Consiglio europeo ha adottato conclusioni in cui si sottolinea che la modernizzazione delle amministrazioni pubbliche dovrebbe proseguire tramite la tempestiva attuazione di servizi, quali pubblica amministrazione elettronica, sanità elettronica, fatturazione elettronica e appalti elettronici, che si basano sull'interoperabilità. L'impegno degli Stati membri è essenziale per garantire la rapida messa in atto di una società elettronica interoperabile nell'Unione e la partecipazione delle pubbliche amministrazioni nel promuovere l'utilizzo delle procedure online. Inoltre, per dar vita a un'amministrazione elettronica più efficace, semplificata e di facile utilizzo, potrebbero essere necessari alcuni adeguamenti nelle pubbliche amministrazioni europee, con il sostegno degli Stati membri. Servizi pubblici online efficienti sono fondamentali per promuovere la fiducia delle imprese e dei cittadini nei servizi digitali.
- (21) Realizzare l'interoperabilità a livello di singolo settore comporta il rischio che gli Stati membri adottino soluzioni differenti o incompatibili e che emergano nuove barriere elettroniche tali da ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno e le relative libertà di circolazione e da pregiudicare l'apertura e la competitività dei mercati, nonché l'erogazione di servizi di interesse generale a imprese e cittadini. Al fine di ridurre tale rischio, gli Stati membri e l'Unione dovrebbero intensificare gli sforzi comuni per evitare la frammentazione del mercato. Essi dovrebbero garantire l'interoperabilità transfrontaliera o intersettoriale nell'attuazione della legislazione, riducendo nel contempo gli oneri amministrativi e i costi e migliorando l'efficienza, e dovrebbero promuovere soluzioni concordate in materia di TIC, garantendo allo stesso tempo un'adeguata governance.
- (22) Nello sviluppare, perfezionare o mettere in opera le soluzioni comuni, tutte le iniziative dovrebbero, se del caso, basarsi sulla condivisione di esperienze e soluzioni, o accompagnarsi a esse, nonché sullo scambio e sulla promozione delle migliori prassi, dell'adattabilità e della neutralità tecnologica, applicando sempre i principi di sicurezza, riservatezza e protezione dei dati personali. In tale contesto, è opportuno promuovere il rispetto del QEI e di norme e specifiche aperte.
- (23) Diversi programmi consecutivi hanno cercato di garantire lo sviluppo e l'attuazione coerenti, a livello globale e settoriale, di strategie di interoperabilità, quadri giuridici, orientamenti, servizi e strumenti che rispondessero alle

⁽¹⁾ Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14).

esigenze delle politiche a livello dell'Unione, ad esempio: i) il programma per lo scambio di dati tra amministrazioni (1999-2004) («programma IDA»), istituito dalle decisioni n. 1719/1999/CE ⁽¹⁾ e n. 1720/1999/CE ⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, ii) il programma relativo all'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (2005-2009) («programma IDABC»), istituito dalla decisione 2004/387/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e iii) il programma sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (2010-2015) («programma ISA»), istituito dalla decisione n. 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. Il programma istituito dalla presente decisione dovrebbe basarsi sull'esperienza acquisita nel corso di tali programmi.

- (24) Le attività condotte nell'ambito dei programmi IDA, IDABC e ISA hanno contribuito notevolmente a garantire l'interoperabilità nello scambio elettronico di informazioni tra le pubbliche amministrazioni europee. Nella sua risoluzione del 20 aprile 2012 sull'eGovernment come elemento trainante di un mercato unico digitale competitivo, il Parlamento europeo ha riconosciuto il contributo e il ruolo globale del programma ISA nel definire, promuovere e sostenere l'attuazione di soluzioni e quadri di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, nel raggiungere sinergie, nel promuovere il riutilizzo delle soluzioni e nel tradurre le esigenze di interoperabilità delle pubbliche amministrazioni in specifiche e norme per i servizi digitali.
- (25) La decisione n. 922/2009/CE cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2015. È pertanto necessario un nuovo programma dell'Unione sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini («programma ISA²») al fine di sviluppare, mantenere e promuovere un approccio globale all'interoperabilità per eliminare la frammentazione all'interno del panorama dell'interoperabilità ed evitare le barriere elettroniche nell'Unione; agevolare l'efficace ed efficiente interazione elettronica transfrontaliera o intersettoriale tra le pubbliche amministrazioni europee e tra queste, da una parte, e imprese e cittadini dall'altra; individuare, creare e gestire soluzioni di interoperabilità che contribuiscano all'attuazione delle politiche e delle attività dell'Unione; e facilitare il riutilizzo delle soluzioni di interoperabilità da parte delle pubbliche amministrazioni europee.
- (26) Accanto alle pubbliche amministrazioni europee, anche le imprese e i cittadini sono utenti finali delle soluzioni di interoperabilità, in quanto si avvalgono di servizi pubblici elettronici forniti dalle pubbliche amministrazioni. Il principio della centralità dell'utente si applica, in particolare, agli utenti finali delle soluzioni di interoperabilità. Nelle imprese dovrebbero rientrare, in particolare, le piccole e medie imprese (PMI) e le microimprese, considerato il prezioso contributo che queste apportano all'economia dell'Unione.
- (27) Le soluzioni e i quadri comuni introdotti o resi operativi nell'ambito del programma ISA² dovrebbero, per quanto possibile, creare un panorama di interoperabilità che agevoli l'interazione fra pubbliche amministrazioni europee, imprese e cittadini e garantisca, agevoli e promuova l'interoperabilità transfrontaliera o intersettoriale.
- (28) Dovrebbe essere possibile realizzare azioni nell'ambito del programma ISA² utilizzando un metodo «iterativo».
- (29) Dato il crescente numero di servizi pubblici che diventano «digitali per definizione», è importante garantire la massima efficienza della spesa pubblica nelle soluzioni TIC. Per facilitare tale efficienza è opportuno che la fornitura di tali servizi venga programmata in anticipo condividendo e riutilizzando, nei limiti del possibile, le diverse soluzioni al fine di massimizzare il valore della spesa pubblica. Il programma ISA² dovrebbe contribuire al conseguimento di tale obiettivo.
- (30) L'interoperabilità e, di conseguenza, le soluzioni introdotte e rese operative nell'ambito del programma ISA² sono essenziali per sfruttare appieno le potenzialità dell'e-government e dell'e-democracy, permettendo la realizzazione di «sportelli unici» e la prestazione di servizi pubblici trasparenti da punto a punto con oneri amministrativi e costi minori.

⁽¹⁾ Decisione n. 1719/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune, per reti transeuropee di trasmissione elettronica di dati fra amministrazioni (IDA) (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione n. 1720/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA) (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 9).

⁽³⁾ Decisione 2004/387/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa all'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (IDABC) (GU L 144 del 30.4.2004, pag. 62).

⁽⁴⁾ Decisione n. 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA) (GU L 260 del 3.10.2009, pag. 20).

- (31) Cittadini e imprese, in quanto utenti finali, dovrebbero inoltre poter beneficiare di servizi di sportello comuni, riutilizzabili e interoperabili grazie a una migliore integrazione dei processi e un migliore scambio di dati tra i servizi di gestione (back office) delle pubbliche amministrazioni europee.
- (32) L'Unione dovrebbe rispettare, nelle sue attività, il principio dell'uguaglianza. I cittadini europei dovrebbero beneficiare di uguale attenzione da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione. L'Unione dovrebbe tenere conto delle esigenze connesse alla lotta contro l'esclusione sociale. A tale proposito è auspicabile integrare l'accessibilità per tutti nell'elaborazione delle strategie relative all'interoperabilità dei servizi pubblici in tutta l'Unione, prendendo in considerazione i cittadini più svantaggiati e le zone meno popolate al fine di combattere il divario digitale e l'esclusione, come richiesto dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 20 aprile 2012 sull'eGovernment come elemento trainante di un mercato unico digitale competitivo. L'erogazione di servizi pubblici elettronici da parte delle pubbliche amministrazioni europee richiede un approccio inclusivo (inclusione digitale) che preveda, ove necessario, la fornitura di assistenza tecnica e di formazioni nell'ottica di ridurre le disparità nell'uso delle soluzioni TIC e che includa una fornitura multicanale, ivi compreso il mantenimento delle modalità di accesso tradizionali, se del caso.
- (33) Le soluzioni di interoperabilità messe a punto nell'ambito del programma ISA² dovrebbero essere elaborate nel rispetto del diritto degli utenti finali di accedere a informazioni e contenuti e di diffonderli, di utilizzare e fornire applicazioni e servizi nonché di usare apparecchiature terminali di loro scelta, a prescindere dall'ubicazione dell'utente finale o del fornitore o dalla localizzazione, origine o destinazione delle informazioni, dei contenuti, dell'applicazione o del servizio, tramite il servizio di accesso a Internet previsto dal regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (34) Il programma ISA² dovrebbe essere uno strumento di modernizzazione delle pubbliche amministrazioni europee. La modernizzazione delle pubbliche amministrazioni europee e l'incremento della loro interoperabilità rappresentano un importante contributo in vista del completamento del mercato unico digitale, nell'ottica di consentire ai cittadini di beneficiare appieno di servizi elettronici interoperabili, dall'e-government alla sanità elettronica, dando la priorità all'eliminazione di ostacoli quali i servizi elettronici non connessi. L'assenza di interoperabilità compromette spesso la prestazione di servizi digitali da punto a punto e lo sviluppo di sportelli unici per le imprese e i cittadini.
- (35) L'interoperabilità è direttamente connessa all'esistenza di specifiche e norme aperte e dipende dal loro utilizzo. Il programma ISA² dovrebbe promuovere e, ove opportuno, sostenere la parziale o completa normazione delle attuali soluzioni di interoperabilità. Tale normazione dovrebbe essere conseguito in collaborazione con altre attività di normazione a livello di Unione, con gli organismi europei di normazione e con altri organismi internazionali di normazione.
- (36) Grazie all'interoperabilità, le pubbliche amministrazioni europee manterranno l'apertura e la flessibilità necessarie per evolvere e riuscire a integrare nuove sfide e nuovi ambiti. L'interoperabilità è un presupposto per evitare il lock-in tecnologico, consentire i progressi tecnici e promuovere l'innovazione. Attraverso l'elaborazione di soluzioni interoperabili e di quadri comuni, il programma ISA² dovrebbe contribuire all'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni europee, nel rispetto del principio della neutralità tecnologica, in modo da evitare il rischio di lock-in e consentire un rafforzamento della concorrenza e dell'innovazione, stimolando così la competitività globale dell'Unione.
- (37) La modernizzazione delle pubbliche amministrazioni europee è una delle principali priorità per l'attuazione efficace della strategia Europa 2020 e del mercato unico digitale. In tale contesto, le analisi annuali della crescita pubblicate dalla Commissione nel 2011, nel 2012 e nel 2013 indicano che la qualità delle pubbliche amministrazioni europee ha un impatto diretto sull'ambiente economico ed è pertanto fondamentale per incentivare la produttività, la competitività, la cooperazione economica, la crescita e l'occupazione. Tale aspetto trova un chiaro riscontro nelle raccomandazioni specifiche per paese, in cui viene richiesto di intraprendere azioni specifiche per riformare la pubblica amministrazione europea.
- (38) Il regolamento (UE) n. 1303/2013 comprende l'obiettivo tematico di «rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente». In questo contesto, è opportuno coordinare il programma ISA² con altre iniziative che contribuiscono alla modernizzazione delle pubbliche amministrazioni europee, specialmente per quanto riguarda il lavoro sull'interoperabilità, e cercare sinergie con esse.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GUL 310 del 26.11.2015, pag. 1).

- (39) L'interoperabilità delle pubbliche amministrazioni europee riguarda tutti i livelli di amministrazione: dell'Unione, nazionale, regionale e locale. È quindi importante che sia garantita una partecipazione quanto più ampia possibile al programma ISA² e che le soluzioni tengano conto delle rispettive esigenze, nonché di quelle di imprese e cittadini, ove opportuno.
- (40) Le amministrazioni nazionali, regionali e locali possono essere sostenute nei loro sforzi mediante strumenti specifici previsti dai fondi strutturali e di investimento europei, in particolare la parte relativa allo sviluppo di capacità istituzionale, incluse se del caso attività di formazione per il personale delle pubbliche amministrazioni europee. Una stretta cooperazione nell'ambito del programma ISA² dovrebbe ottimizzare i vantaggi attesi da tali strumenti garantendo che i progetti finanziati siano in linea con i quadri e le specifiche di interoperabilità a livello di Unione, come il QEI.
- (41) La presente decisione istituisce una dotazione finanziaria per l'intera durata del programma ISA², che costituisce l'importo di riferimento privilegiato, ai sensi del punto 17) dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio ⁽¹⁾, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, per il Parlamento europeo e il Consiglio durante la procedura annuale di bilancio.
- (42) È opportuno prendere in considerazione la possibilità di utilizzare i fondi di preadesione per facilitare la partecipazione dei paesi candidati al programma ISA² e l'adozione e la successiva attuazione in tali paesi delle soluzioni fornite da detto programma.
- (43) Il programma ISA² dovrebbe contribuire all'attuazione di eventuali iniziative di proseguimento nel contesto di Europa 2020 e dell'Agenda digitale. Al fine di evitare la duplicazione degli sforzi, esso dovrebbe tener conto di altri programmi e iniziative dell'Unione nel campo delle soluzioni, dei servizi e delle infrastrutture TIC, in particolare il Meccanismo per collegare l'Europa, Orizzonte 2020 e il piano d'azione europeo per l'eGovernment 2011-2015 istituito dalla comunicazione della Commissione del 15 dicembre 2010. La Commissione dovrebbe coordinare tali azioni nell'ambito dell'attuazione del programma ISA² e della pianificazione di iniziative future che possano incidere sull'interoperabilità. Ai fini della razionalizzazione, la programmazione delle riunioni del comitato ISA² dovrebbe, per quanto possibile, tenere conto del calendario delle riunioni relative ad altre iniziative e programmi pertinenti dell'Unione.
- (44) I principi e le disposizioni stabiliti dal diritto dell'Unione per quanto riguarda la tutela delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali nonché la libera circolazione di tali dati, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, dovrebbero applicarsi a tutte le soluzioni messe in opera nel quadro del programma ISA² che comportano il trattamento di dati personali. Di conseguenza, tali soluzioni dovrebbero prevedere l'attuazione delle opportune misure tecniche e organizzative per garantire il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati stabiliti dal diritto dell'Unione. In particolare, per principio, i dati personali dovrebbero essere trattati solo se sono adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali sono raccolti. Nell'elaborazione e nell'introduzione di soluzioni di interoperabilità è opportuno prestare debita attenzione al loro impatto sulla protezione dei dati personali.
- (45) In sede di valutazione del programma ISA², la Commissione dovrebbe considerare con particolare attenzione se le soluzioni create e attuate abbiano un impatto positivo o negativo sulla modernizzazione del settore pubblico e sull'agevolazione delle esigenze di imprese e cittadini, ad esempio riducendo gli oneri e i costi amministrativi e potenziando l'interconnessione generale tra le pubbliche amministrazioni europee e tra queste, da una parte, e imprese e cittadini, dall'altra.
- (46) L'appalto di servizi esterni ai fini del programma ISA², ove richiesto, è soggetto al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ e alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.

⁽¹⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

⁽³⁾ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

- (47) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di un programma di lavoro continuativo. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (48) Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi al programma di lavoro continuativo («staffetta») messo a punto, imperativi motivi di urgenza, come un rischio di interruzione dell'erogazione dei servizi, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.
- (49) Gli obiettivi della presente decisione sono sviluppare, mantenere e promuovere un approccio globale all'interoperabilità; agevolare l'efficace ed efficiente interazione elettronica transfrontaliera o intersettoriale tra pubbliche amministrazioni europee e tra queste, da una parte, e imprese e cittadini, dall'altra; individuare, creare e gestire soluzioni di interoperabilità che contribuiscano all'attuazione delle politiche e delle attività dell'Unione; e facilitare il riutilizzo delle soluzioni di interoperabilità da parte delle pubbliche amministrazioni europee. Poiché tali obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri dal momento che la funzione di coordinamento a livello di Unione sarebbe ardua e costosa da realizzare a livello dei singoli Stati membri, se questi dovessero provvedere a tale funzione singolarmente, e possono dunque, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e obiettivi

1. La presente decisione istituisce, per il periodo 2016-2020, un programma riguardante le soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini («programma ISA²»).

Il programma ISA² si prefigge i seguenti obiettivi:

- a) sviluppare, mantenere e promuovere un approccio globale all'interoperabilità a livello di Unione al fine di eliminare la frammentazione all'interno del panorama dell'interoperabilità nell'Unione;
- b) agevolare l'efficace ed efficiente interazione elettronica transfrontaliera o intersettoriale tra pubbliche amministrazioni europee e tra queste, da una parte, e imprese e cittadini, dall'altra, nonché contribuire allo sviluppo di un'amministrazione elettronica più efficace, semplificata e di facile utilizzo a livello nazionale, regionale e locale della pubblica amministrazione;
- c) individuare, creare e gestire soluzioni di interoperabilità che contribuiscano all'attuazione delle politiche e delle attività dell'Unione;
- d) agevolare il riutilizzo delle soluzioni di interoperabilità da parte delle pubbliche amministrazioni europee.

Il programma ISA² tiene conto degli aspetti sociali, economici e di altro tipo dell'interoperabilità, come pure della situazione specifica delle PMI e delle microimprese, al fine di migliorare l'interazione tra le pubbliche amministrazioni europee e tra queste, da una parte, e imprese e cittadini, dall'altra.

2. Il programma ISA² assicura una nozione comune di interoperabilità attraverso il QEI e la sua applicazione presso le amministrazioni degli Stati membri. La Commissione, attraverso il programma ISA² controlla l'attuazione del QEI.

3. Il programma ISA² fa seguito alle attività del programma ISA e le rafforza, promuove ed espande.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GUL 55 del 28.2.2011, pag. 13).

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini della presente decisione, si intende per:

- 1) «interoperabilità», la capacità di organizzazioni diverse ed eterogenee di interagire in vista di obiettivi comuni concordati e reciprocamente vantaggiosi, ricorrendo alla condivisione di conoscenze e informazioni tra le organizzazioni, attraverso i processi operativi supportati, per mezzo dello scambio di dati fra i rispettivi sistemi TIC;
- 2) «quadro di interoperabilità», un approccio concordato all'interoperabilità per le organizzazioni che desiderano lavorare di concerto per l'erogazione comune di servizi pubblici che, all'interno del proprio ambito di applicazione, individua un insieme di elementi comuni specifici quali lessico, concetti, principi, politiche, orientamenti, raccomandazioni, norme, specifiche e prassi;
- 3) «quadri comuni», architetture di riferimento, specifiche, concetti, principi, politiche, raccomandazioni, norme, metodologie, orientamenti e risorse semantiche comuni, nonché documenti e approcci analoghi, presi singolarmente o congiuntamente;
- 4) «servizi comuni», la capacità organizzativa e tecnica di fornire un risultato unico alle pubbliche amministrazioni europee, come sistemi operativi, applicazioni e infrastrutture digitali di natura generica che soddisfino esigenze comuni degli utenti nell'ambito di diverse aree d'intervento o aree geografiche, insieme alla relativa governance operativa di supporto;
- 5) «strumenti generici», sistemi, piattaforme di riferimento, piattaforme di collaborazione condivise e componenti generici che soddisfano esigenze comuni degli utenti nell'ambito di diverse aree d'intervento o aree geografiche;
- 6) «soluzioni di interoperabilità», servizi comuni e strumenti generici che agevolano la cooperazione fra organizzazioni diverse ed eterogenee, finanziate in maniera autonoma e sviluppate nell'ambito del programma ISA² o sviluppate in cooperazione con altre iniziative dell'Unione, sulla base di precise esigenze delle pubbliche amministrazioni europee;
- 7) «azioni», progetti, soluzioni già in fase operativa e misure di accompagnamento;
- 8) «progetto», una serie limitata nel tempo di compiti ben definiti che rispondono a precise esigenze degli utenti mediante un approccio graduale;
- 9) «azioni sospese», le azioni del programma ISA² il cui finanziamento è sospeso per un certo periodo di tempo, ma il cui obiettivo è ancora valido, che restano soggette al monitoraggio e alla valutazione del programma ISA²;
- 10) «misure di accompagnamento»:
 - a) misure strategiche;
 - b) misure di informazione, misure di comunicazione dei vantaggi del programma ISA² e misure di sensibilizzazione rivolte alle pubbliche amministrazioni europee e, ove opportuno, alle imprese e ai cittadini;
 - c) misure di sostegno alla gestione del programma ISA²;
 - d) misure riguardanti la condivisione di esperienze e lo scambio e la promozione di migliori pratiche;
 - e) misure volte a promuovere il riutilizzo delle soluzioni di interoperabilità esistenti;
 - f) misure intese a creare uno spirito di gruppo e a rafforzare la capacità; e
 - g) misure volte a creare sinergie con le iniziative relative all'interoperabilità in altri ambiti di intervento dell'Unione;
- 11) «strumenti di sostegno per le pubbliche amministrazioni», strumenti, quadri, orientamenti e specifiche di interoperabilità che sostengono le pubbliche amministrazioni europee nella progettazione, attuazione e gestione delle soluzioni di interoperabilità;
- 12) «pubbliche amministrazioni europee», le pubbliche amministrazioni a livello di Unione, nazionale, regionale e locale;

- 13) «utenti finali», le pubbliche amministrazioni europee, le imprese, incluse le PMI e le microimprese, e i cittadini;
- 14) «fattori chiave per la realizzazione dell'interoperabilità», le soluzioni di interoperabilità necessarie per consentire l'efficace ed efficiente prestazione di servizi pubblici tra le amministrazioni;
- 15) «architettura di riferimento dell'interoperabilità europea» o «EIRA», una struttura generica, comprendente una serie di principi e orientamenti che si applicano all'attuazione di soluzioni di interoperabilità nell'Unione;
- 16) «cartografia dell'interoperabilità europea» o «EIC», un repertorio di soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee fornite dalle istituzioni dell'Unione e dagli Stati membri, presentate in un formato comune e conformi a specifici criteri di riutilizzabilità e interoperabilità rappresentabili nell'EIRA.

Articolo 3

Attività

Il programma ISA² sostiene e promuove:

- a) la valutazione, il perfezionamento, il funzionamento e il riutilizzo di soluzioni di interoperabilità transfrontaliere o intersettoriali esistenti e di quadri comuni;
- b) lo sviluppo, l'elaborazione, la messa a punto, il funzionamento e il riutilizzo di soluzioni di interoperabilità transfrontaliere o intersettoriali nuove e di quadri comuni;
- c) la valutazione delle implicazioni in termini di TIC della legislazione dell'Unione proposta o adottata;
- d) l'identificazione delle lacune normative a livello dell'Unione e nazionale che ostacolano l'interoperabilità transfrontaliera o intersettoriale tra le pubbliche amministrazioni europee;
- e) lo sviluppo di meccanismi di misurazione e quantificazione dei vantaggi offerti dalle soluzioni di interoperabilità, incluse metodologie che consentano di valutare i risparmi;
- f) la mappatura e l'analisi dell'intero panorama dell'interoperabilità nell'Unione attraverso l'istituzione, la gestione e il miglioramento dell'EIRA e dell'EIC quali strumenti per facilitare il riutilizzo di soluzioni di interoperabilità esistenti e identificare i settori in cui tali soluzioni sono ancora assenti;
- g) la gestione, l'aggiornamento, la promozione e il monitoraggio dell'attuazione della SEI, del QEI e dell'EIRA;
- h) la valutazione, l'aggiornamento e la promozione delle norme e delle specifiche comuni esistenti e lo sviluppo, la creazione e la promozione di nuove specifiche comuni e specifiche e norme aperte mediante le piattaforme di normazione dell'Unione e, se del caso, in collaborazione con organismi di normazione europei o internazionali;
- i) la gestione e la divulgazione di una piattaforma che consenta l'accesso alle migliori pratiche e la collaborazione in riferimento alle stesse e che contribuisca alla sensibilizzazione e alla diffusione delle soluzioni disponibili, inclusi i quadri di sicurezza, e aiuti a evitare la duplicazione degli sforzi, incoraggiando il riutilizzo delle soluzioni e delle norme;
- j) la messa a punto di nuovi servizi e strumenti di interoperabilità e la manutenzione e gestione di quelli esistenti in via provvisoria;
- k) l'individuazione e la promozione di migliori prassi per elaborare orientamenti volti a coordinare le iniziative di interoperabilità nonché a incoraggiare e sostenere le comunità che lavorano sulle questioni pertinenti al settore dell'interazione elettronica transfrontaliera o intersettoriale tra utenti finali.

Entro l'8 settembre 2016, la Commissione elabora una strategia di comunicazione volta a rafforzare l'informazione e a condurre un'opera di sensibilizzazione in merito al programma ISA² e ai suoi vantaggi, destinata in particolare alle imprese, incluse le PMI e ai cittadini e basata sull'utilizzo di strumenti di semplice comprensione sul sito web del programma ISA².

*Articolo 4***Principi generali**

Le azioni avviate o proseguite nell'ambito del programma ISA² sono:

- a) basate sull'utilità e dettate da precise esigenze e dagli obiettivi del programma;
- b) conformi ai seguenti principi:
 - sussidiarietà e proporzionalità,
 - centralità dell'utente,
 - inclusione e accessibilità,
 - erogazione di servizi pubblici in modo da evitare il divario digitale,
 - sicurezza, rispetto della riservatezza e protezione dei dati,
 - multilinguismo,
 - semplificazione e modernizzazione amministrativa,
 - trasparenza,
 - conservazione delle informazioni,
 - apertura,
 - riutilizzabilità e prevenzione delle duplicazioni,
 - neutralità tecnologica, soluzioni per quanto possibile valide anche per il futuro e adattabilità,
 - efficacia ed efficienza;
- c) flessibili, estendibili e applicabili ad altri settori di attività o ambiti d'intervento; e
- d) sostenibili in termini finanziari, organizzativi e tecnici.

*Articolo 5***Azioni**

1. In cooperazione con gli Stati membri e conformemente all'articolo 8, la Commissione attua le azioni specificate nel programma di lavoro continuativo istituito a norma dell'articolo 9.
2. Le azioni sotto forma di progetti consistono, ove opportuno, nelle seguenti fasi:
 - avviamento,
 - pianificazione,
 - esecuzione,
 - chiusura e valutazione finale,
 - monitoraggio e controllo.

Le fasi dei progetti specifici sono definite e specificate allorché l'azione viene inclusa nel programma di lavoro continuativo. La Commissione monitora l'evoluzione dei progetti.
3. L'attuazione del programma ISA² è sostenuta da misure di accompagnamento.

*Articolo 6***Criteri di ammissibilità**

Tutte le azioni da finanziare a titolo del programma ISA² devono essere conformi a tutti i seguenti criteri di ammissibilità:

- a) l'obiettivo del programma ISA² di cui all'articolo 1, paragrafo 1;
- b) una o più attività del programma ISA² di cui all'articolo 3;
- c) i principi generali del programma ISA² di cui all'articolo 4;
- d) le condizioni di finanziamento di cui all'articolo 11.

*Articolo 7***Definizione delle priorità**

1. Fatto salvo il paragrafo 2, tutte le azioni che soddisfano i criteri di ammissibilità sono classificate in ordine di priorità in base ai seguenti criteri:

- a) il contributo dell'azione all'interoperabilità, misurato in base all'importanza e alla necessità dell'azione ai fini del completamento del panorama dell'interoperabilità nell'Unione;
- b) la portata dell'azione, misurata in base al suo impatto orizzontale, una volta ultimata, in tutti i settori interessati;
- c) la portata geografica dell'azione, misurata in base al numero di Stati membri e pubbliche amministrazioni europee coinvolte;
- d) l'urgenza dell'azione, misurata in base al suo elevato impatto potenziale, tenendo conto della mancanza di altre fonti di finanziamento;
- e) la riutilizzabilità dell'azione, misurata in base alla misura in cui è possibile riutilizzarne i risultati;
- f) il riutilizzo, compiuto dall'azione, di quadri comuni ed elementi di soluzioni di interoperabilità esistenti;
- g) la correlazione dell'azione con altre iniziative dell'Unione, misurata in base alla collaborazione e al livello di contributo che l'azione apporta a tali iniziative, quali il mercato unico digitale.

2. I criteri per assegnare priorità di cui al paragrafo 1 hanno uguale valore. Le azioni ammissibili che rispettano un maggior numero di criteri rispetto ad altre azioni ammissibili ottengono una priorità più elevata ai fini dell'inclusione nel programma di lavoro continuativo.

*Articolo 8***Norme di attuazione**

1. Nell'attuazione del programma ISA² sono tenuti in debita considerazione la SEI e il QEI.
2. Al fine di garantire l'interoperabilità tra i sistemi di informazione nazionali e dell'Unione, le soluzioni di interoperabilità sono specificate facendo riferimento a norme europee esistenti e nuove o a specifiche aperte o accessibili al pubblico per lo scambio di informazioni e l'integrazione dei servizi.
3. L'introduzione o il perfezionamento delle soluzioni di interoperabilità si basa, ove opportuno, sullo scambio di opinioni, sulla condivisione delle esperienze, nonché sullo scambio e la promozione delle migliori pratiche, o si accompagna ad essi. A tal fine, la Commissione riunisce le parti interessate e organizza conferenze, seminari e altri incontri sulle questioni oggetto del programma ISA².
4. Nell'attuazione di soluzioni di interoperabilità nel quadro del programma ISA² si tiene nella debita considerazione, ove opportuno, l'EIRA.

5. Le soluzioni di interoperabilità e gli aggiornamenti delle stesse sono inclusi nell'EIC, ove opportuno, e resi disponibili per il riutilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni europee.
6. La Commissione incoraggia e consente agli Stati membri di unirsi a un'azione o a un progetto in qualsiasi momento.
7. Per evitare duplicazioni, le soluzioni di interoperabilità finanziate a titolo del programma ISA² fanno riferimento, ove opportuno, ai risultati ottenuti da iniziative pertinenti dell'Unione o degli Stati membri e riutilizzano soluzioni di interoperabilità esistenti.
8. Per massimizzare le sinergie e garantire complementarità e sforzi congiunti, le azioni sono coordinate, ove opportuno, con altre iniziative unionali pertinenti.
9. Le soluzioni di interoperabilità introdotte o perfezionate nel quadro del programma ISA² si basano sulla condivisione delle esperienze nonché sullo scambio e la promozione delle migliori prassi. Il programma ISA² promuove attività volte alla costruzione di comunità intorno a quadri e soluzioni di interesse comune, con la partecipazione delle parti interessate, tra cui organizzazioni senza scopo di lucro e università.

Articolo 9

Programma di lavoro continuativo

1. Entro l'8 giugno 2016, ai fini dell'attuazione delle azioni, la Commissione adotta atti di esecuzione che istituiscono un programma di lavoro continuativo per l'intero periodo di applicazione della presente decisione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2. La Commissione adotta atti di esecuzione a modifica del programma di lavoro continuativo almeno una volta all'anno.

Il programma di lavoro continuativo individua, classifica in base all'ordine di priorità, documenta, seleziona, progetta, attua, gestisce e valuta le azioni, ne promuove i risultati e, fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 5, ne sospende o blocca il finanziamento.

2. L'inclusione di azioni nel programma di lavoro continuativo è subordinata al rispetto, da parte delle stesse, degli articoli 6 e 7.
3. Un progetto avviato e sviluppato nell'ambito del programma ISA o di un'altra iniziativa dell'Unione può essere incluso nel programma di lavoro continuativo in qualsiasi fase.

Articolo 10

Disposizioni di bilancio

1. I fondi sono erogati ogni volta che un progetto o una soluzione in fase operativa sono inclusi nel programma di lavoro continuativo o dopo il completamento di una fase del progetto, secondo quanto definito nel programma di lavoro continuativo e in eventuali modifiche dello stesso.
2. Le modifiche del programma di lavoro continuativo che implicino stanziamenti di bilancio superiori a 400 000 EUR per azione sono adottate in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.
3. Le azioni condotte nell'ambito del programma ISA² possono richiedere l'appalto di servizi esterni, che è soggetto alle norme dell'Unione in materia di appalti definite dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 11

Finanziamento delle azioni

1. Il programma ISA² finanzia lo sviluppo, l'istituzione e il perfezionamento di quadri comuni e strumenti generici. L'utilizzo di tali quadri e strumenti è finanziato dalle pubbliche amministrazioni europee.

2. Il programma ISA² finanzia lo sviluppo, l'istituzione, la messa a punto e il perfezionamento dei servizi comuni. Il programma ISA² può inoltre finanziare il funzionamento centralizzato di detti servizi a livello dell'Unione, a condizione che tale tipo di funzionamento sia debitamente motivato nel programma di lavoro continuativo e serva gli interessi dell'Unione. In tutti gli altri casi l'utilizzo di tali servizi è finanziato con altri mezzi.
3. Le soluzioni di interoperabilità che sono assunte dal programma ISA² allo scopo di metterle a punto o di mantenerle in via provvisoria sono finanziate dal programma ISA² fino al momento in cui vengono riprese da altri programmi o iniziative.
4. Le misure di accompagnamento sono finanziate dal programma ISA².
5. Il finanziamento di un'azione può essere sospeso o bloccato sulla base dei risultati del monitoraggio e del controllo a norma dell'articolo 5 e sulla base di una valutazione della capacità dell'azione di continuare a soddisfare le esigenze emerse e l'efficacia ed efficienza dell'azione.

Articolo 12

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per le soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (il comitato ISA²). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011. Tali atti restano in vigore per un periodo non superiore a sei mesi.

Articolo 13

Controllo e valutazione

1. La Commissione controlla costantemente l'attuazione e l'impatto del programma ISA², ai fini di valutare se le sue azioni continuano a soddisfare le esigenze emerse. La Commissione esplora inoltre la possibilità di sinergie con programmi dell'Unione complementari.
2. La Commissione riferisce annualmente al comitato ISA², alla commissione o alle commissioni competenti del Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni sull'attuazione e sui risultati del programma ISA².

La Commissione controlla regolarmente l'attuazione e il riutilizzo delle soluzioni di interoperabilità in tutta l'Unione, nell'ambito del programma di lavoro continuativo istituito a norma dell'articolo 9, paragrafo 1.

3. La Commissione effettua una valutazione intermedia del programma ISA² entro il 30 settembre 2019 e a una valutazione finale entro il 31 dicembre 2021 e comunica i risultati di tali valutazioni al Parlamento europeo e al Consiglio entro le stesse date. In tale contesto, la commissione competente o le commissioni competenti del Parlamento europeo possono invitare la Commissione a presentare i risultati della valutazione e a rispondere alle domande formulate dai loro membri.
4. Le valutazioni di cui al paragrafo 3 esaminano, tra l'altro, la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza, l'utilità, compresa, se del caso, la soddisfazione dei cittadini e delle imprese, nonché la sostenibilità e la coerenza delle azioni del programma ISA². La valutazione finale esamina, inoltre, in che misura il programma ISA² abbia realizzato il suo obiettivo, ad esempio il riutilizzo delle soluzioni di interoperabilità in tutta l'Unione, prestando particolare attenzione alle esigenze espresse dalle pubbliche amministrazioni europee.

5. Le valutazioni hanno ad oggetto le prestazioni del programma ISA² rispetto al conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'osservanza dei principi di cui all'articolo 4, lettera b). Il conseguimento degli obiettivi è misurato in particolare in base al numero di fattori chiave per la realizzazione dell'interoperabilità e di strumenti di sostegno forniti alle pubbliche amministrazioni europee e da queste utilizzati. Gli indicatori per misurare i risultati e l'impatto del programma ISA² sono definiti nel programma di lavoro continuativo.

6. Le valutazioni prendono in esame i benefici apportati dalle azioni all'Unione per il progresso delle politiche comuni, indicano le potenziali sovrapposizioni, esaminano la coerenza con i settori in cui sono possibili miglioramenti e verificano le sinergie con altre iniziative dell'Unione, in particolare con il Meccanismo per collegare l'Europa.

Le valutazioni hanno per oggetto la pertinenza delle azioni del programma ISA² per le autorità locali e regionali al fine di migliorare l'interoperabilità nella pubblica amministrazione e l'efficacia dell'erogazione dei servizi pubblici.

7. Le valutazioni contengono, ove opportuno, informazioni in merito a:

- a) i vantaggi quantificabili e qualificabili che le soluzioni di interoperabilità offrono correlando le TIC alle esigenze degli utenti finali;
- b) l'impatto quantificabile e qualificabile delle soluzioni interoperabili basate sulle TIC.

8. Le azioni completate o sospese restano soggette alla valutazione complessiva del programma. Esse sono controllate in relazione alla posizione che occupano nel panorama europeo dell'interoperabilità e sono valutate in termini di adozione da parte degli utenti, di utilizzo e di riutilizzabilità.

Articolo 14

Cooperazione internazionale

1. Il programma ISA² è aperto alla partecipazione di altri paesi dello Spazio economico europeo e dei paesi candidati, nell'ambito dei rispettivi accordi con l'Unione.
2. Sono incoraggiate la cooperazione con altri paesi terzi e con organizzazioni o organismi internazionali, in particolare nel quadro del partenariato euromediterraneo e del partenariato orientale, e la cooperazione con i paesi vicini, in particolare quelli dei Balcani occidentali e della regione del Mar Nero. I relativi costi non sono coperti dal programma ISA².
3. Ove opportuno, il programma ISA² promuove il riutilizzo delle sue soluzioni da parte di paesi terzi.

Articolo 15

Iniziative esterne all'Unione

Fatte salve le altre politiche dell'Unione, le soluzioni di interoperabilità introdotte o messe in opera nell'ambito del programma ISA² possono essere utilizzate nell'ambito di iniziative esterne all'Unione, a fini non commerciali, purché non vi siano costi supplementari a carico del bilancio generale dell'Unione e non venga compromesso l'obiettivo principale, a livello dell'Unione, della soluzione interoperabile.

Articolo 16

Protezione dei dati

Il trattamento dei dati personali mediante soluzioni rese operative nell'ambito del programma ISA² rispetta i principi e le disposizioni di cui alle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001.

*Articolo 17***Disposizioni finanziarie**

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma ISA² per il periodo della sua applicazione è pari a 130 928 000 EUR.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario pluriennale.
3. La dotazione finanziaria per il programma ISA² può coprire anche le spese relative alle attività preliminari, di monitoraggio, di verifica, di revisione contabile e di valutazione che sono periodicamente richieste per la gestione del programma e il conseguimento dei relativi obiettivi.

*Articolo 18***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.

Fatto salvo il secondo comma del presente articolo, l'articolo 13 si applica dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2021.

Fatto a Strasburgo, il 25 novembre 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2015/2241 DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 2015

recante divieto di pesca dello sgombro nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera portoghese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2015.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2015.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2015 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GUL 22 del 28.1.2015, pag. 1).

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 2015

Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca

ALLEGATO

N.	59/TQ104
Stato membro	Portogallo
Stock	MAC/8C3411
Specie	Sgombro (<i>Scomber scombrus</i>)
Zona	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1
Data di chiusura	11.10.2015

REGOLAMENTO (UE) 2015/2242 DELLA COMMISSIONE**del 1° dicembre 2015****recante divieto di pesca della musdea bianca nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone V, VI e VII per le navi battenti bandiera spagnola**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 1367/2014 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2015.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2015.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2015 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014, che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GUL 366 del 20.12.2014, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 2015

*Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca*

ALLEGATO

N.	61/DSS
Stato membro	Spagna
Stock	GFB/567-
Specie	Musdea bianca (<i>Phycis blennoides</i>)
Zona	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII
Data di chiusura	14.10.2015

REGOLAMENTO (UE) 2015/2243 DELLA COMMISSIONE**del 1° dicembre 2015****recante divieto di pesca delle razze nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k per le navi battenti bandiera belga**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2015.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2015.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2015 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GUL 22 del 28.1.2015, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 2015

*Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca*

ALLEGATO

N.	62/TQ104
Stato membro	Belgio
Stock	SRX/67AKXD
Specie	Razze (<i>Rajiformes</i>)
Zona	Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k
Data di chiusura	17.10.2015

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2244 DELLA COMMISSIONE**del 3 dicembre 2015****recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 183, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione ⁽²⁾ prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato XVIII. Questa sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 30 *quinquies* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura ⁽⁴⁾ concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2012, il 2013 e il 2014, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per alcuni ortofrutticoli a decorrere dal 1° novembre 2015.
- (3) Occorre pertanto modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 di conseguenza. Per ragioni di leggibilità, è necessario sostituire integralmente l'allegato XVIII del suddetto regolamento.
- (4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è sostituito dal testo che figura in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati (GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GUL 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

⁽⁴⁾ GUL 336 del 23.12.1994, pag. 22.

ALLEGATO

«ALLEGATO XVIII

DAZI ADDIZIONALI ALL'IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPO I, SEZIONE 2

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo. L'ambito di applicazione dei dazi addizionali è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo di applicazione	Volumi limite (in tonnellate)
78.0015	0702 00 00	Pomodori	Dal 1° ottobre 2015 al 31 maggio 2016	451 045
78.0020			Dal 1° giugno 2016 al 30 settembre 2016	29 768
78.0065	0707 00 05	Cetrioli	Dal 1° maggio 2016 al 31 ottobre 2016	16 093
78.0075			Dal 1° novembre 2015 al 30 aprile 2016	13 271
78.0085	0709 91 00	Carciofi	Dal 1° novembre 2015 al 30 giugno 2016	16 157
78.0100	0709 93 10	Zucchine	Dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015	263 359
			Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016	258 846
78.0110	0805 10 20	Arance	Dal 1° dicembre 2015 al 31 maggio 2016	713 508
78.0120	0805 20 10	Clementine	Dal 1° novembre 2015 alla fine di febbraio 2016	267 618
78.0130	0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi	Dal 1° novembre 2015 alla fine di febbraio 2016	105 541
78.0155	0805 50 10	Limoni	Dal 1° giugno 2015 al 31 dicembre 2015	302 950
			Dal 1° giugno 2016 al 31 dicembre 2016	293 087
78.0160			Dal 1° gennaio 2016 al 31 maggio 2016	65 269
78.0170	0806 10 10	Uva da tavola	Dal 21 luglio 2015 al 20 novembre 2015	68 450
78.0175	0808 10 80	Mele	Dal 1° gennaio 2016 al 31 agosto 2016	667 666
78.0180			Dal 1° settembre 2015 al 31 dicembre 2015	464 902
			Dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016	54 155

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo di applicazione	Volumi limite (in tonnellate)
78.0220	0808 30 90	Pere	Dal 1° gennaio 2016 al 30 aprile 2016	170 513
78.0235			Dal 1° luglio 2015 al 31 dicembre 2015 Dal 1° luglio 2016 al 31 dicembre 2016	235 468 118 018
78.0250	0809 10 00	Albicocche	Dal 1° giugno 2016 al 31 luglio 2016	5 422
78.0265	0809 29 00	Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide	Dal 21 maggio 2016 al 10 agosto 2016	29 831
78.0270	0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	Dall'11 giugno 2016 al 30 settembre 2016	4 701
78.0280	0809 40 05	Prugne	Dall'11 giugno 2016 al 30 settembre 2016	17 825»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2245 DELLA COMMISSIONE**del 3 dicembre 2015****recante duecentotrentanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafi 1 e 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Il 14 ottobre 2015 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di modificare una voce dell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Il 26 ottobre, il 12 novembre e il 25 novembre 2015 il CSNU ha deciso di cancellare un totale di quattro voci dall'elenco. Il 30 novembre 2015 il CSNU ha inoltre approvato l'aggiunta di una voce al suddetto elenco. Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.
- (3) Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2015

*Per la Commissione,
a nome del Presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*

⁽¹⁾ GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

1) la voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone fisiche»:

«Emrah Erdogan (alias (a) Imraan Al-Kurdy, (b) Imraan, (c) Imran, (d) Imran ibn Hassan, (e) Salahaddin El Kurdy, (f) Salahaddin Al Kudy, (g) Salahaddin Al-Kurdy, (h) Salah Aldin, (i) Sulaiman, (j) Ismatollah, (k) Ismatullah, (l) Ismatullah Al Kurdy). Data di nascita: 2.2.1988. Luogo di nascita: Karliova, Turchia. Indirizzo: carcere di Werl, Germania (da maggio 2015). Cittadinanza: tedesca. Passaporto n.: BPA C700RKL8R4 (numero di identificazione nazionale tedesco rilasciato il 18 febbraio 2010, scade il 17 febbraio 2016). Altre informazioni: (a) descrizione fisica: colore degli occhi: castani, colore dei capelli: castani, corporatura: robusta, peso: 92 kg, statura: 176 cm, voglia sulla parte destra della schiena; (b) nome della madre: Emine Erdogan; (c) nome del padre: Sait Erdogan.»

2) la voce «Abu Bakar Ba'asyir (alias (a) Baasyir, Abu Bakar, (b) Bashir, Abu Bakar, (c) Abdus Samad, (d) Abdus Somad). Data di nascita: 17.8.1938. Luogo di nascita: Jombang, Giava orientale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da quanto segue:

«Abu Bakar Ba'asyir (alias (a) Abu Bakar Baasyir, (b) Abu Bakar Bashir, (c) Abdus Samad, (d) Abdus Somad). Data di nascita: 17.8.1938. Luogo di nascita: Jombang, Giava orientale, Indonesia. Indirizzo: Indonesia (in carcere) Nazionalità: indonesiana»;

3) le voci seguenti sono cancellate dall'elenco «Persone fisiche»:

a) «Mohammed Ahmed Shawki Al Islambolly (alias (a) Abu Khalid, (b) Abu Ja'far, (c) Mohamed El Islambouli). Indirizzo: (a) Pakistan, (b) Afghanistan. Data di nascita: 21.1.1957. Luogo di nascita: El-Minya, Qena, Egitto. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: (a) il nome del padre è Shawki al-Islambolly; (b) membro della Jihad islamica egiziana. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 29.9.2005.»;

b) «Mohamed Amine Akli (alias (a) Akli Amine Mohamed, (b) Killech Shamir, (c) Kali Sami, (d) Elias). Indirizzo: Algeria. Luogo di nascita: Bordj el Kiffane, Algeria. Data di nascita: 30.3.1972. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) il nome del padre è Lounes; (b) il nome della madre è Kadidja; (c) non ammissibile nello spazio Schengen; (d) estradato dalla Spagna in Algeria nell'agosto 2009. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.»;

c) «Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar Al-Ayari (alias (a) Hichem Abu Hchem, (b) Ayari Chihbe, (c) Ayari Chied, (d) Adam Hussainy, (e) Hichem, (f) Abu Hichem, (g) Moktar). Indirizzo: Via Bardo, Tunisi, Tunisia. Data di nascita: 19.12.1965. Luogo di nascita: (a) Tunisi, Tunisia; (b) Grecia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L246084 (passaporto tunisino rilasciato il 10.6.1996, scaduto il 9.6.2001). Altre informazioni: (a) estradato dall'Italia in Tunisia il 13 aprile 2006; (b) il nome della madre è Fatima al-Tumi, (c) non ammissibile nello spazio Schengen. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.»;

d) «Nazih Abdul Hamed Nabih Al-Ruqai'i (alias (a) Anas Al-Liby, (b) Anas Al-Sibai (c) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie). Indirizzo: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Tripoli, Giamahiria araba libica. Data di nascita: (a) 30.3.1964 (b) 14.5.1964. Luogo di nascita: Tripoli, Giamahiria araba libica. Nazionalità: libica. Passaporto n.: 621570. Numero di identificazione nazionale: 200310/I. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2246 DELLA COMMISSIONE**del 3 dicembre 2015****recante disposizioni dettagliate relative al sistema dei numeri di registrazione che deve applicare il registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e alle informazioni fornite dagli estratti standard del registro**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario specificare i dettagli del sistema dei numeri di registrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee.
- (2) È necessario specificare il contenuto e il formato dell'estratto standard del registro che deve essere messo a disposizione di terzi su richiesta. L'estratto standard deve contenere le informazioni chiave relative al partito politico europeo interessato o alla fondazione politica europea interessata.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Oggetto**

Il presente regolamento istituisce il sistema dei numeri di registrazione da applicare al registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (il «registro») e stabilisce il contenuto e il formato degli estratti standard del registro che devono essere messi a disposizione di terzi su richiesta.

*Articolo 2***Sistema dei numeri di registrazione**

1. Ciascun partito politico europeo e ciascuna fondazione politica europea riceve un proprio numero di registrazione in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande.
2. Il numero di registrazione è costituito da due componenti:
 - a) un identificativo europeo;
 - b) un identificativo nazionale, che segue l'identificativo europeo, qualora lo Stato membro in cui si trova la sede del partito politico europeo o della fondazione politica europea applichi il proprio sistema parallelo di numerazione delle registrazioni.
3. Il formato del numero è riportato nell'allegato I.

⁽¹⁾ GUL 317 del 4.11.2014, pag. 1.

*Articolo 3***Estratti standard**

1. Gli estratti standard del registro forniscono le seguenti informazioni relative al partito politico europeo interessato o alla fondazione politica europea interessata:
 - a) il tipo di entità: partito politico europeo o fondazione politica europea;
 - b) il numero di registrazione assegnato dall'Autorità conformemente all'articolo 2;
 - c) la denominazione completa, l'acronimo e il logo;
 - d) lo Stato membro in cui il partito politico europeo o la fondazione politica europea ha la sede;
 - e) nei casi in cui lo Stato membro in cui si trova la sede preveda una registrazione parallela, il nome, l'indirizzo e il sito web, se del caso, dell'Autorità di registrazione competente;
 - f) l'indirizzo della sede, il recapito postale se differente, l'indirizzo di posta elettronica e il sito web, se del caso;
 - g) la data di registrazione come partito politico europeo o fondazione politica europea e, se del caso, la data di cancellazione dal registro;
 - h) se il partito politico europeo o la fondazione politica europea sono stati creati a seguito di una conversione da un'entità registrata in uno Stato membro, la denominazione completa e lo status giuridico di tale entità, compreso l'eventuale numero di registrazione nazionale;
 - i) la data di adozione dello statuto e di ogni eventuale modifica;
 - j) per i partiti politici europei unicamente:
 - l'elenco dei partiti membri,
 - il numero di membri del partito politico europeo o dei partiti membri del medesimo, ove pertinente, che sono membri del Parlamento europeo,
 - il nome e il numero di registrazione della fondazione politica affiliata, se pertinente;
 - k) per le fondazioni politiche europee unicamente:
 - l'elenco delle organizzazioni affiliate,
 - il nome e il numero di registrazione del partito politico europeo cui sono affiliate;
 - l) il nome del presidente e delle persone investite di poteri di rappresentanza amministrativa, finanziaria o giuridica, con una chiara indicazione delle loro capacità e dei loro poteri, individuali o collettivi, di impegnare l'entità nei confronti di terzi e di rappresentarla in procedimenti giudiziari.
2. Il formato dell'estratto standard è riportato nell'allegato II.

*Articolo 4***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

Formato del numero di registrazione

Per i partiti politici europei

EUPP x SM

oppure

EUPP x SM y

Per le fondazioni politiche europee

EUPF x SM

oppure

EUPF x SM y

dove «x» è un numero attribuito dall'Autorità nell'ordine cronologico di arrivo delle domande, «SM» è il codice di due lettere indicante lo Stato membro in cui si trova la sede ⁽¹⁾ e «y» è il codice di registrazione nazionale, ove applicabile.

⁽¹⁾ Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) codice (ISO 3166 alpha-2), fatta eccezione per la Grecia e il Regno Unito, per i quali si usano le sigle EL e UK.

ALLEGATO II

Formato degli estratti standard

Per i partiti politici europei

<p>Estratto standard del registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee Rilasciato dall'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee istituita dall'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 (indirizzo postale dell'Autorità) Informazioni estratte dal registro il (data)</p>

N.	Descrizione	Informazioni contenute nel registro (o menzione «non applicabile»)
1	Tipo di entità	Partito politico europeo
2	Numero di registrazione ⁽¹⁾	
3	a) Data di registrazione	
	b) Data di cancellazione dal registro ⁽²⁾	
4	Denominazione completa	
5	Acronimo	
6	Logo	
7	Stato membro in cui si trova la sede	
8	Indirizzo della sede	
9	Recapito postale se differente	
10	Sito web	
11	Indirizzo di posta elettronica	
12	Data di adozione dello statuto	
13	Date delle eventuali modifiche dello statuto	
14	Elenco dei partiti membri (denominazione completa e tipo di affiliazione)	
15	Numero di membri del partito politico europeo o dei partiti membri del medesimo, ove pertinente, che sono membri del Parlamento europeo	
16	Nome del presidente	
17	Nomi delle persone investite di poteri di rappresentanza amministrativa, finanziaria o giuridica, con una chiara indicazione delle loro capacità e dei loro poteri, individuali o collettivi, di impegnare l'entità nei confronti di terzi e di rappresentarla in procedimenti giudiziari ⁽³⁾	

N.	Descrizione	Informazioni contenute nel registro (o menzione «non applicabile»)
18	Denominazione completa e numero di registrazione di qualsiasi fondazione politica europea affiliata	
19	Se lo Stato membro in cui si trova la sede prevede una registrazione parallela, il nome, l'indirizzo e il sito web dell'Autorità di registrazione competente ⁽³⁾	
20	Se il partito politico europeo è stato creato a seguito di una conversione da un'entità nazionale: — denominazione completa ⁽³⁾ , — status giuridico ⁽³⁾ , — numero di registrazione nazionale ⁽³⁾ , della precedente entità	

⁽¹⁾ Il numero di registrazione è assegnato dall'Autorità in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2246 della Commissione; nel caso in cui sia applicato un sistema nazionale parallelo di numerazione delle registrazioni, il numero di registrazione nazionale costituisce l'elemento finale del presente numero di registrazione (tutto dopo il codice a due lettere del paese) e l'autorità competente pertinente è indicata al punto 19.

⁽²⁾ Se, al momento in cui il presente estratto viene predisposto, l'entità non ha più lo status di partito politico europeo a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, l'estratto fornisce le informazioni contenute nel registro alla data della cancellazione.

⁽³⁾ L'Autorità non è l'organismo competente a confermare la legittimità o la completezza di tale elemento; le informazioni fornite sono quelle attualmente conservate nel registro.

Per le fondazioni politiche europee

Estratto standard del registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee		
Rilasciato dall'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee istituita dall'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014		
(indirizzo postale dell'Autorità)		
Informazioni estratte dal registro il (data)		

N.	Descrizione	Informazioni contenute nel registro (o menzione «non applicabile»)
1	Tipo di entità	Fondazione politica europea
2	Numero di registrazione ⁽¹⁾	
3	a) Data di registrazione	
	b) Data di cancellazione dal registro ⁽²⁾	
4	Denominazione completa	
5	Acronimo	
6	Logo	
7	Stato membro in cui si trova la sede	
8	Indirizzo della sede	
9	Recapito postale se differente	

N.	Descrizione	Informazioni contenute nel registro (o menzione «non applicabile»)
10	Sito web	
11	Indirizzo di posta elettronica	
12	Data di adozione dello statuto	
13	Date delle eventuali modifiche dello statuto	
14	Elenco delle organizzazioni affiliate (denominazione completa e tipo di affiliazione)	
15	Nome del presidente	
16	Nomi delle persone investite di poteri di rappresentanza amministrativa, finanziaria o giuridica, con indicazione delle loro capacità e dei loro poteri, individuali o collettivi, di impegnare l'entità nei confronti di terzi e di rappresentarla in procedimenti giudiziari ⁽³⁾	
17	Denominazione completa e numero di registrazione del partito politico europeo cui sono affiliate	
18	Se lo Stato membro in cui si trova la sede prevede una registrazione parallela, il nome, l'indirizzo e il sito web dell'Autorità di registrazione competente ⁽³⁾	
19	Se la fondazione politica europea è stata creata a seguito di una conversione da un'entità nazionale: — denominazione completa ⁽³⁾ , — status giuridico ⁽³⁾ , — numero di registrazione nazionale ⁽³⁾ , della precedente entità	

⁽¹⁾ Il numero di registrazione è assegnato dall'Autorità in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2246 della Commissione; nel caso in cui sia applicato un sistema nazionale parallelo di numerazione delle registrazioni, il numero di registrazione nazionale costituisce l'elemento finale del presente numero di registrazione (tutto dopo il codice a due lettere del paese) e l'autorità competente pertinente è indicata al punto 18.

⁽²⁾ Se, al momento in cui il presente estratto viene predisposto, l'entità non ha più lo status di fondazione politica europea a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, l'estratto fornisce le informazioni contenute nel registro alla data della cancellazione.

⁽³⁾ L'Autorità non è l'organismo competente a confermare la legittimità o la completezza di tale elemento; le informazioni fornite sono quelle attualmente conservate nel registro.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2247 DELLA COMMISSIONE**del 3 dicembre 2015****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2015

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	50,2
	MA	87,0
	ZZ	68,6
0707 00 05	AL	57,9
	MA	93,3
	TR	150,4
	ZZ	100,5
0709 93 10	AL	80,9
	MA	75,0
	TR	155,0
	ZZ	103,6
0805 10 20	MA	83,9
	TR	50,5
	UY	52,1
	ZA	53,1
	ZZ	59,9
0805 20 10	MA	76,3
	ZZ	76,3
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	TR	85,2
	ZZ	85,2
0805 50 10	TR	106,5
	ZZ	106,5
0808 10 80	CA	159,0
	CL	85,8
	MK	28,7
	US	118,0
	ZA	96,9
	ZZ	97,7
	ZZ	97,7
0808 30 90	BA	86,0
	CN	97,5
	TR	142,3
	ZZ	108,6
	ZZ	108,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2015/2248 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 28 ottobre 2015

relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità a favore di misure di bilancio immediate nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾, in particolare il punto 12,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ⁽²⁾ consente l'attivazione dello strumento di flessibilità entro il limite del massimale annuo di 471 milioni di EUR (a prezzi 2011), per permettere il finanziamento di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più altre rubriche.
- (2) Dopo aver vagliato tutte le possibilità di riassegnare gli stanziamenti nell'ambito del massimale di spesa della rubrica 3 (*Sicurezza e cittadinanza*), appare necessario attivare lo strumento di flessibilità per integrare il finanziamento previsto nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 con un importo di 66,1 milioni di EUR per finanziare alcune misure nel settore della migrazione.
- (3) Gli stanziamenti di pagamento corrispondenti alla mobilitazione dello strumento di flessibilità sono pari a 52,9 milioni di EUR nel 2016 e a 13,2 milioni di EUR nel 2017,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015, lo strumento di flessibilità è utilizzato per fornire la somma di 66,1 milioni di EUR in stanziamenti di impegno nella rubrica 3 (*Sicurezza e cittadinanza*).

Tale importo è utilizzato per finanziare alcune misure volte a gestire la crisi dei rifugiati.

Gli stanziamenti di pagamento corrispondenti alla mobilitazione dello strumento di flessibilità saranno pari a 52,9 milioni di EUR nel 2016 e a 13,2 milioni di EUR nel 2017.

⁽¹⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 884).

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, il 28 ottobre 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT

DECISIONE (PESC) 2015/2249 DEL CONSIGLIO**del 3 dicembre 2015****che modifica la decisione 2014/486/PESC relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/486/PESC ⁽¹⁾ relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina).
- (2) Il 17 novembre 2014, con decisione 2014/800/PESC ⁽²⁾, il Consiglio ha deciso di avviare EUAM Ucraina il 1° dicembre 2014 e di modificare la decisione 2014/486/PESC al fine di assicurare a EUAM Ucraina un importo di riferimento finanziario per il periodo fino al 30 novembre 2015.
- (3) La decisione 2014/486/PESC dovrebbe essere modificata in modo da prevedere un importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1° dicembre 2015 al 30 novembre 2016.
- (4) La decisione 2014/486/PESC dovrebbe inoltre essere modificata per prorogare di un anno il mandato di EUAM Ucraina,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2014/486/PESC è così modificata:

- 1) all'articolo 14, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse a EUAM Ucraina tra il 1° dicembre 2015 e il 30 novembre 2016 è pari a 14 400 000 EUR.»;

- 2) all'articolo 19, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Essa si applica fino a 30 novembre 2017.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° dicembre 2015.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. BRAZ

⁽¹⁾ Decisione 2014/486/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (GU L 217 del 23.7.2014, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione 2014/800/PESC del Consiglio, del 17 novembre 2014, relativa all'avvio della missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) e che modifica la decisione 2014/486/PESC (GU L 331 del 18.11.2014, pag. 24).

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2250 DELLA COMMISSIONE**del 26 novembre 2015****che conferma o modifica le emissioni specifiche medie di CO₂ e gli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di veicoli commerciali leggeri nuovi per l'anno civile 2014 a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio***[notificata con il numero C(2015) 8346]***(I testi in lingua estone, francese, inglese, italiana, neerlandese, polacca, portoghese, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 6, e l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 510/2011, ogni anno la Commissione è tenuta a confermare o modificare le emissioni specifiche medie di CO₂ e gli obiettivi per le emissioni specifiche per ciascun costruttore di veicoli commerciali leggeri nuovi nell'Unione. Su questa base la Commissione accerta se i costruttori e i raggruppamenti di costruttori costituiti a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del suddetto regolamento, hanno raggiunto gli obiettivi per le emissioni specifiche in conformità dell'articolo 4 del regolamento.
- (2) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 510/2011, le emissioni specifiche medie dei costruttori per il 2014 sono calcolate conformemente al terzo paragrafo del suddetto articolo e prendono in considerazione il 70 % delle autovetture nuove del costruttore immatricolate durante l'anno considerato.
- (3) I dati dettagliati da utilizzare per il calcolo delle emissioni specifiche medie e degli obiettivi per le emissioni specifiche figurano nell'allegato II, parte A, punto 1, e parte C del regolamento (CE) n. 510/2011 e si basano sui veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati negli Stati membri durante l'anno civile precedente.
- (4) Nel caso dei veicoli commerciali leggeri nuovi omologati nel quadro di un processo di costruzione in più fasi, l'allegato II, parte B, punto 7, del regolamento (UE) n. 510/2011 prevede che le emissioni specifiche di CO₂ siano attribuite al costruttore del veicolo di base.
- (5) La maggior parte degli Stati membri ha trasmesso i dati per il 2014 alla Commissione entro il termine del 28 febbraio 2015, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 510/2011. La Commissione, dopo aver verificato i dati e constatato che alcuni di essi erano mancanti o manifestamente errati, ha contattato gli Stati membri interessati e, con riserva dell'accordo di tali Stati membri, ha corretto o completato i dati di conseguenza. Nei casi in cui non è stato possibile raggiungere un accordo, i dati provvisori dello Stato membro interessato non sono stati corretti.
- (6) Il 13 maggio 2015 la Commissione ha pubblicato i dati provvisori e ha notificato a 64 costruttori i calcoli provvisori relativi alle loro emissioni specifiche medie di CO₂ per il 2014 e i loro obiettivi per le emissioni specifiche, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 510/2011. Ai costruttori è stato chiesto di verificare i suddetti dati e notificare alla Commissione eventuali errori entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 5, del suddetto regolamento. 23 costruttori hanno notificato errori.
- (7) Per i restanti 41 costruttori, che non hanno notificato errori nelle serie di dati né hanno risposto altrimenti, è opportuno confermare senza modifiche i dati e i calcoli provvisori delle emissioni specifiche medie e gli obiettivi per le emissioni specifiche.
- (8) La Commissione ha verificato le correzioni notificate dai costruttori e le relative giustificazioni e le serie di dati sono state opportunamente adeguate.

⁽¹⁾ GUL 145 del 31.5.2011, pag. 1.

- (9) Nel caso dei dati senza l'identificazione dei veicoli corrispondente o con parametri di identificazione mancanti o scorretti, quali tipo, variante, codice di versione o numero di omologazione, occorre tenere in considerazione il fatto che i costruttori non possono verificare o correggere i relativi dati. Di conseguenza, è opportuno applicare un margine di errore alle emissioni di CO₂ e ai valori di massa in tali dati.
- (10) Il margine di errore dovrebbe essere calcolato come la differenza tra lo scostamento dall'obiettivo per le emissioni specifiche (espresso come obiettivi per le emissioni specifiche dedotti dalle emissioni medie) calcolato tenendo conto delle immatricolazioni che non possono essere verificate dai costruttori e lo scostamento dall'obiettivo per le emissioni specifiche calcolato non tenendone conto. Indipendentemente dal fatto che si tratti di una differenza positiva o negativa, il margine di errore dovrebbe sempre migliorare la posizione del costruttore per quanto riguarda il suo obiettivo per le emissioni specifiche.
- (11) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 510/2011, un costruttore deve essere considerato adempiente al proprio obiettivo per le emissioni specifiche di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento quando le emissioni medie indicate nella presente decisione sono inferiori rispetto all'obiettivo per le emissioni specifiche, risultando quindi in uno scostamento negativo dall'obiettivo. Se le emissioni medie superano l'obiettivo per le emissioni specifiche, al costruttore è imposto il versamento di un'indennità per le emissioni in eccesso in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2011, a meno che il costruttore in questione benefici di una deroga rispetto a tale obiettivo a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, o dell'articolo 11 del suddetto regolamento o sia membro di un raggruppamento, a norma dell'articolo 7 di tale regolamento, e il raggruppamento soddisfi l'obiettivo per le emissioni specifiche.
- (12) A seguito di una dichiarazione del gruppo Volkswagen del 3 novembre 2015 che annunciava che erano state riscontrate delle irregolarità nel determinare i livelli di CO₂ per l'omologazione di alcuni dei loro veicoli, le emissioni specifiche medie di CO₂ e gli obiettivi per le emissioni specifiche non dovrebbero essere confermati per il raggruppamento Volkswagen. Ne consegue pertanto che il raggruppamento Volkswagen e i suoi membri (Audi AG, Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG, Quattro GmbH, Seat SA, Skoda Auto A.S., e Volkswagen AG) non dovrebbero essere soggetti alla presente decisione.
- (13) Occorre confermare o modificare di conseguenza le emissioni specifiche medie di CO₂ dei veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nel 2014, gli obiettivi per le emissioni specifiche e la differenza tra questi due valori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori, confermati o modificati per ciascun costruttore di veicoli commerciali leggeri nuovi, in relazione all'anno civile 2014 conformemente all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 510/2011 figurano nell'allegato della presente decisione.

I valori di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 510/2011, relativi a ciascun costruttore di veicoli commerciali leggeri e a ciascun raggruppamento di costruttori di detti veicoli in relazione all'anno civile 2014 figurano altresì nell'allegato della presente decisione, fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 2, paragrafo 4, del suddetto regolamento per i costruttori interessati.

Articolo 2

Sono destinatari della presente decisione i seguenti costruttori e raggruppamenti costituiti a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 510/2011:

- 1) Alke srl
via Vigonovese 123
35127 Padova
ITALIA
- 2) Automobiles Citroën
Route de Gizy
78943 Vélizy-Villacoublay Cedex
FRANCIA

- 3) Automobiles Peugeot
Route de Gizy
78943 Vélizy-Villacoublay Cedex
FRANCIA
- 4) AVTOVAZ JSC
Rappresentato nell'Unione da:
LADA France SAS
13 route Nationale 10
78310 Coignières
FRANCIA
- 5) BLUECAR SAS
31-32 quai de Dion Bouton
92800 Puteaux
FRANCIA
- 6) Bayerische Motoren Werke AG
Petuelring 130
80788 Monaco di Baviera
GERMANIA
- 7) BMW M GmbH
Petuelring 130
80788 Monaco di Baviera
GERMANIA
- 8) FCA US LLC (Chrysler Group LLC)
Rappresentato nell'Unione da:
Fiat Chrysler Automobiles
Edificio 5 — Piano terra — Stanza A8N
C.so Settembrini, 40
10135 Torino
ITALIA
- 9) CNG-Technik GmbH
Niehl Plant, building Imbert 479
Henry-Ford-Straße 1
50735 Colonia
GERMANIA
- 10) Automobile Dacia SA
Guyancourt
1 avenue du Golf
78288 Guyancourt Cedex
FRANCIA
- 11) Daimler AG
Mercedesstr 137/1 Zimmer 229
HPC F403
70327 Stoccarda
GERMANIA
- 12) Dongfeng Motor Corporation
Rappresentato nell'Unione da:
Giotti Victoria srl
srl Via Pisana 11/a 50021
Barberino Val d'Elsa (Firenze)
ITALIA

- 13) DR Motor Company SpA
SS 85 Venafrana km 37,500
86070 Macchia d'Isernia (IS)
ITALIA
- 14) Esagono Energia srl
Via Puecher 9
20060 Pozzuolo Martesana (MI)
ITALIA
- 15) FCA Italy SpA Fiat Group Automobiles SpA
Edificio 5 — Piano terra — Stanza A8N
C.so Settembrini, 40
10135 Torino
ITALIA
- 16) Ford Motor Company of Australia Ltd.
Rappresentato nell'Unione da:
Ford Werke GmbH
Niehl Plant, building Imbert 479
Henry-Ford-Straße 1
50735 Colonia
GERMANIA
- 17) Ford Motor Company
Niehl Plant, building Imbert 479
Henry-Ford-Straße 1
50735 Colonia
GERMANIA
- 18) Ford Werke GmbH
Niehl Plant, building Imbert 479
Henry-Ford-Straße 1
50735 Colonia
GERMANIA
- 19) Fuji Heavy Industries Ltd.
Rappresentato nell'Unione da:
Subaru Europe NV/SA
Leuvensesteenweg 555 B/8
1930 Zaventem
BELGIO
- 20) Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation
Rappresentato nell'Unione da:
Daimler AG
Mercedesstr 137/1 Zimmer 229
HPC F403
70327 Stoccarda
GERMANIA
- 21) Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation
Rappresentato nell'Unione da:
Daimler AG
Mercedesstr 137/1 Zimmer 229
HPC F403
70327 Stoccarda
GERMANIA

- 22) LLC Automobile Plant Gaz
Poe 2
60502
Lähte Tartumaa
ESTONIA
- 23) GM Korea Company
Adam Opel AG
Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12
65423 Rüsslesheim
GERMANIA
- 24) GAC Gonow Auto Co. Ltd.
Rappresentato nell'Unione da:
Gonow Europe srl
Via Ottaviano 42
00192 Roma
ITALIA
- 25) Great Wall Motor Company Ltd.
Rappresentato nell'Unione da:
International Motors Limited
I.M. House South Drive
Coleshill B46 1DF
REGNO UNITO
- 26) Hebei Zhongxing Automobile Co., Ltd.
Rappresentato nell'Unione da:
URSUS SA Lublin,
ul. Frezerów 7,
20-952 Lublin,
POLONIA
- 27) Honda Motor Co., Ltd.
470 London Road
Slough Berkshire
SL3 8QY
REGNO UNITO
- 28) Honda of the UK Manufacturing Ltd.
470 London Road
Slough Berkshire
SL3 8QY
REGNO UNITO
- 29) Hyundai Motor Company
Rappresentato nell'Unione da:
Hyundai Motor Europe GmbH
Kaiserleipromenade 5
63067 Offenbach
GERMANIA
- 30) Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S.
Rappresentato nell'Unione da:
Hyundai Motor Europe GmbH
Kaiserleipromenade 5
63067 Offenbach
GERMANIA

31) Hyundai Motor Manufacturing Czech S.r.o.
Kaiserleipromenade 5
63067 Offenbach
GERMANIA

32) Hyundai Motor India Ltd.
Rappresentato nell'Unione da:

Hyundai Motor Europe GmbH
Kaiserleipromenade 5
63067 Offenbach
GERMANIA

33) Isuzu Motors Limited
Rappresentato nell'Unione da:

Isuzu Motors Europe NV
Bist 12
2630 Aartselaar
BELGIO

34) IVECO SpA
Via Puglia 35
10156 Torino
ITALIA

35) Jaguar Land Rover Limited
Abbey Road
Whitley
Coventry CV3 4LF
REGNO UNITO

36) KIA Motors Corporation
Rappresentato nell'Unione da:

Kia Motors Europe GmbH
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Francoforte sul Meno
GERMANIA

37) KIA Motors Slovakia S.r.o.
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Francoforte sul Meno
GERMANIA

38) LADA Automobile GmbH
Erlengrund 7-11
21614 Buxtehude
GERMANIA

39) LADA France SAS
13 Route Nationale 10
78310 Coignières
FRANCIA

40) Magyar Suzuki Corporation Ltd.
Servizio giuridico Suzuki-Allee 7
64625 Bensheim
GERMANIA

- 41) Mahindra & Mahindra Ltd.
Rappresentato nell'Unione da:
Mahindra Europe srl
Via Cancelliera 35
00040 Ariccia (Roma)
ITALIA
- 42) Mazda Motor Corporation
Rappresentato nell'Unione da:
Mazda Motor Europe GmbH
European R&D Centre
Hiroshimastr 1
D-61440 Oberursel/Ts
GERMANIA
- 43) M.F.T.B.C.
Rappresentato nell'Unione da:
Daimler AG
Mercedesstr 137/1 Zimmer 229
HPC F403
70327 Stoccarda
GERMANIA
- 44) Mia Electric SAS
45 rue des Pierrières
BP 60324
79143 Cerizay Cedex
FRANCIA
- 45) Mitsubishi Motors Corporation MMC
Rappresentato nell'Unione da:
Mitsubishi Motors Europe B.V. MME
Mitsubishi Avenue 21
6121 SG Born
PAESI BASSI
- 46) Mitsubishi Motors Europe B.V. MME
Mitsubishi Avenue 21
6121 SG Born
PAESI BASSI
- 47) Mitsubishi Motors Thailand Co., Ltd. MMTh
Rappresentato nell'Unione da:
Mitsubishi Motors Europe BV MME
Mitsubishi Avenue 21
6121 SG Born
PAESI BASSI
- 48) Nissan International SA
Rappresentato nell'Unione da:
Ufficio di rappresentanza Renault Nissan
Avenue des Arts/Kunstlaan 40
1040 Bruxelles
BELGIO
- 49) Adam Opel AG
Bahnhofplatz 1IPC 39-12
65423 Rüsslesheim
GERMANIA

- 50) Piaggio & C SpA
Viale Rinaldo Piaggio 25
56025 Pontedera (PI)
ITALIA
- 51) Renault SAS
Guyancourt
1 avenue du Golf
78288 Guyancourt Cedex
FRANCIA
- 52) Renault Trucks
99 Route de Lyon TER L10 0 01
69802 Saint Priest Cedex
FRANCIA
- 53) Ssangyong Motor Company
Rappresentato nell'Unione da:
SsangYong Motor Europe Office
Herriotstrasse 1
60528 Francoforte sul Meno
GERMANIA
- 54) Suzuki Motor Corporation
Rappresentato nell'Unione da:
Suzuki Deutschland GmbH
Servizio giuridico Suzuki-Allee 7
64625 Bensheim
GERMANIA
- 55) Tata Motors Limited
Rappresentato nell'Unione da:
Tata Motors European Technical Centre Plc.
Internal Automotive Research Centre
Università di Warwick
Coventry CV4 7AL
REGNO UNITO
- 56) Toyota Motor Europe NV/SA
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60
1140 Bruxelles
BELGIO
- 57) Toyota Caetano Portugal SA
Avenida Vasco de Gama 1410
4431-956 Vila Nova de Gaia
PORTOGALLO
- 58) Volvo Car Corporation
VAK building Assar Gabrielssons väg
SE-405 31 Göteborg
SVEZIA
- 59) Raggruppamento per Daimler AG
Mercedesstr 137/1
Zimmer 229
70546 Stoccarda
GERMANIA

- 60) Raggruppamento per FCA Italy SpA
Edificio 5 — Piano terra — Stanza A8N
C.so Settembrini, 40
10135 Torino
ITALIA
- 61) Raggruppamento per Ford Werke GmbH
Neihl Plant, building Imbert 479
Henry-Ford-Straße 1
50735 Colonia
GERMANIA
- 62) Raggruppamento per General Motors
Bahnhofplatz 1 IPC 39-12
65423 Rüsslesheim
GERMANIA
- 63) Raggruppamento per Kia
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Francoforte sul Meno
GERMANIA
- 64) Raggruppamento per Mitsubishi Motors
Mitsubishi Avenue 21
6121 SG Born
PAESI BASSI
- 65) Raggruppamento Renault
1 Avenue du Golf
78288
Guyancourt Cedex
FRANCIA

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2015

Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione

ALLEGATO

Tabella 1

Valori relativi alla prestazione dei costruttori confermati a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 510/2011

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Nome del costruttore	Raggruppamenti e deroghe	Numero di immatricolazioni	MEDIA di CO ₂ (70 %) corretta	Obiettivo per le emissioni specifiche	Scostamento dall'obiettivo	Scostamento dall'obiettivo modificato	Massa media	MEDIA di CO ₂ (100 %)
ALKE SRL		16	0,000	222,482	- 222,482	- 222,482	2 216,56	0,000
AUTOMOBILES CITROEN		154 961	127,146	160,663	- 33,517	- 33,517	1 551,84	148,026
AUTOMOBILES PEUGEOT		154 473	124,856	160,399	- 35,543	- 35,543	1 549,00	146,894
AVTOVAZ JSC	P7	77	210,189	137,116	73,073	72,997	1 298,64	214,805
BLUECAR SAS		121	0,000	133,522	- 133,522	- 133,522	1 260,00	0,000
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		2 422	129,180	177,329	- 48,149	- 48,149	1 731,04	141,416
BMW M GmbH		243	142,347	190,631	- 48,284	- 48,284	1 874,07	150,222
CHRYSLER GROUP LLC	P2	1 318	200,728	210,825	- 10,097	- 20,813	2 091,21	211,988
CNG-TECHNIK GmbH	P3	621	116,949	152,149	- 35,200	- 35,200	1 460,29	125,337
AUTOMOBILE DACIA SA	P7	21 978	120,885	135,623	- 14,738	- 14,987	1 282,59	132,196
DAIMLER AG	P1	125 357	187,428	217,544	- 30,116	- 30,151	2 163,46	199,685
DONGFENG MOTOR CORPORATION	DMD	324	153,270				1 174,41	162,614
DR MOTOR COMPANY SRL	DMD	2	254,000				1 755,00	254,000
ESAGONO ENERGIA SRL	DMD	2	0,000				1 287,50	0,000
FIAT GROUP AUTOMOBILES SpA	P2	124 796	141,101	172,327	- 31,226	- 31,230	1 677,26	157,616
FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED	P3	12 338	213,167	219,493	- 6,326	- 6,333	2 184,42	228,221
FORD MOTOR COMPANY	P3	731	217,325	220,629	- 3,304	- 3,304	2 196,63	231,048
FORD-WERKE GmbH	P3	178 997	158,184	189,189	- 31,005	- 31,028	1 858,57	175,294
FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD	DMD	52	150,500				1 585,31	157,154

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Nome del costruttore	Raggruppamenti e deroghe	Numero di immatricolazioni	MEDIA di CO ₂ (70 %) corretta	Obiettivo per le emissioni specifiche	Scostamento dall'obiettivo	Scostamento dall'obiettivo modificato	Massa media	MEDIA di CO ₂ (100 %)
MITSUBISHI FUSO TRUCK&BUS CORPORATION	P1	723	235,611	245,321	- 9,710	- 9,710	2 462,14	241,080
MITSUBISHI FUSO TRUCK EUROPE SA	P1	4	236,000	241,960	- 5,960	- 5,960	2 426,00	237,750
LLC AUTOMOBILE PLANT GAZ	DMD	4	274,000				2 271,25	290,750
GM KOREA COMPANY	P4	29	142,400	171,736	- 29,336	- 29,336	1 670,90	154,862
GONOW AUTO CO LTD	D	74	161,000	175,000	- 14,000	- 14,000	1 138,99	173,419
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED	DMD	279	182,482				1 760,34	195,645
HEBEI ZHONGXING AUTOMOBILE CO. Ltd	DMD	15	205,200				1 705,20	214,800
HONDA MOTOR CO LTD		11	147,571	192,340	- 44,769	- 44,769	1 892,45	174,727
HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD		237	143,721	165,215	- 21,494	- 21,494	1 600,78	154,270
HYUNDAI MOTOR COMPANY		1 375	145,133	179,341	- 34,208	- 34,208	1 752,68	163,534
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE		782	107,751	112,806	- 5,055	- 5,055	1 037,25	109,752
HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO		1 285	134,567	150,479	- 15,912	- 15,912	1 442,33	142,786
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD		3	110,000	121,029	- 11,029	- 11,029	1 125,67	111,333
ISUZU MOTORS LIMITED		10 810	192,379	207,105	- 14,726	- 14,726	2 051,22	200,433
IVECO SpA		31 381	218,029	244,542	- 26,513	- 26,513	2 453,76	228,131
JAGUAR LAND ROVER LIMITED	D	14 517	255,021	276,930	- 21,909	- 21,909	2 030,51	267,020
KIA MOTORS CORPORATION	P5	1 378	121,285	145,127	- 23,842	- 23,842	1 384,79	132,739
KIA MOTORS SLOVAKIA SRO	P5	403	116,418	152,246	- 35,828	- 35,828	1 461,34	129,288
LADA AUTOMOBILE GmbH	DMD	55	218,842				1 236,35	220,745

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Nome del costruttore	Raggruppamenti e deroghe	Numero di immatricolazioni	MEDIA di CO ₂ (70 %) corretta	Obiettivo per le emissioni specifiche	Scostamento dall'obiettivo	Scostamento dall'obiettivo modificato	Massa media	MEDIA di CO ₂ (100 %)
LADA FRANCE	P7	13	179,000	141,392	37,608	37,608	1 344,62	179,000
MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD	DMD	204	114,063				1 283,70	118,029
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	DMD	178	205,573				2 099,21	210,539
MAZDA MOTOR CORPORATION	DMD	335	132,235				1 715,02	152,313
M.F.T.B.C.	P1	6	237,750	220,725	17,025	17,025	2 197,67	242,167
MIA ELECTRIC SAS		9	0,000	100,094	- 100,094	- 100,094	900,56	0,000
MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC	P6/D	2 368	192,202	210,000	- 17,798	- 17,798	1 971,60	202,592
MITSUBISHI MOTORS EUROPE BV MME	P6/D	430	203,641	210,000	- 6,359	- 6,359	2 060,83	208,040
MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH	P6/D	9 711	202,875	210,000	- 7,125	- 7,125	1 955,90	206,504
NISSAN INTERNATIONAL SA		39 343	140,282	191,926	- 51,644	- 51,644	1 888,00	184,325
ADAM OPEL AG	P4	77 322	156,975	177,176	- 20,201	- 20,201	1 729,40	172,516
PIAGGIO & C SpA	D	2 285	115,871	155,000	- 39,129	- 39,129	1 093,36	145,090
RENAULT SAS	P7	204 847	114,825	166,494	- 51,669	- 51,822	1 614,54	149,052
RENAULT TRUCKS		7 682	214,930	245,610	- 30,680	- 30,680	2 465,25	225,265
SSANGYONG MOTOR COMPANY	D	741	197,079	210,000	- 12,921	- 12,921	2 064,60	203,709
SUZUKI MOTOR CORPORATION	DMD	190	158,421				1 231,19	162,100
TATA MOTORS LIMITED		77	191,358	209,026	- 17,668	- 17,668	2 071,87	193,169
TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA		28 016	181,199	195,431	- 14,232	- 14,360	1 925,69	192,592
TOYOTA CAETANO PORTUGAL SA	DMD	662	256,985				1 940,61	259,695
VOLVO CAR CORPORATION		2 406	142,776	183,178	- 40,402	- 40,402	1 793,94	158,808

Tabella 2

Valori relativi alla prestazione dei raggruppamenti confermati a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 510/2011

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Nome del raggruppamento di costruttori	Raggruppamento	Numero di immatricolazioni	MEDIA di CO ₂ (70 %) corretta	Obiettivo per le emissioni specifiche	Scostamento dall'obiettivo	Scostamento dall'obiettivo modificato	Massa media	MEDIA di CO ₂ (100 %)
DAIMLER	P1	126 090	187,577	217,704	- 30,127	- 30,160	2 165,18	199,926
FIAT GROUP AUTOMOBILES SpA	P2	126 114	141,520	172,730	- 31,210	- 31,253	1 681,59	158,184
FORD-WERKE GmbH	P3	192 687	160,689	191,129	- 30,440	- 30,467	1 879,43	178,734
GENERAL MOTORS	P4	77 351	156,966	177,174	- 20,208	- 20,208	1 729,38	172,510
KIA	P5	1 781	120,066	146,738	- 26,672	- 26,672	1 402,11	131,958
MITSUBISHI MOTORS	P6/D	12 509	200,650	210,000	- 9,350	- 9,350	1 962,48	205,817
RAGGRUPPAMENTO RENAULT	P7	226 915	113,870	163,493	- 49,623	- 49,771	1 582,27	147,444

Note esplicative per le tabelle 1 e 2:

Colonna A:

Tabella 1: «Nome del costruttore» è il nome del costruttore notificato alla Commissione dallo stesso costruttore o, in assenza di tale notifica, la denominazione registrata presso l'autorità di immatricolazione dello Stato membro.

Tabella 2: «Nome del raggruppamento di costruttori» è il nome del raggruppamento dichiarato dal responsabile del raggruppamento.

Colonna B:

«D» significa che è stata concessa una deroga relativa a un costruttore di volumi ridotti in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 510/2011 con effetto per l'esercizio 2014.

«DMD» significa che si applica una deroga de minimis, ossia un produttore che, insieme a tutte le imprese collegate, nel 2014 ha immatricolato meno di 1 000 nuovi veicoli non deve soddisfare un obiettivo per le emissioni specifiche.

«P» significa che il costruttore è membro di un raggruppamento (che figura nella tabella 2) costituito in conformità all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 510/2011 e che l'accordo stipulato per il raggruppamento è valido per l'anno civile 2014.

Colonna C:

«Numero di immatricolazioni» è il numero complessivo di nuove autovetture immatricolate dagli Stati membri in un anno civile, escluse le immatricolazioni relative a dati per cui mancano i valori relativi alla massa o al CO₂ e ai dati non riconosciuti dal costruttore. Il numero di immatricolazioni notificate dagli Stati membri non può essere modificato per nessuna altra ragione.

Colonna D:

«Emissioni medie di CO₂ (70 %) corrette» sono le emissioni specifiche medie di CO₂ calcolate in conformità al regolamento (UE) n. 510/2011, articolo 4, paragrafo 3, sulla base del 70 % dei veicoli del parco auto del costruttore che emettono le emissioni più basse. Ove pertinente, le emissioni specifiche medie di CO₂ sono state adeguate al fine di tenere conto delle correzioni notificate alla Commissione dal costruttore interessato. I dati usati per il calcolo comprendono i dati che contengono un valore valido per la massa e per le emissioni di CO₂.

Colonna E:

«Obiettivo per le emissioni specifiche» è l'obiettivo per le emissioni calcolato in base alla massa media di tutti i veicoli attribuiti a un costruttore applicando la formula indicata all'allegato I del regolamento (UE) n. 510/2011.

Colonna F:

«Scostamento dall'obiettivo» è la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO₂ specificate nella colonna D e l'obiettivo per le emissioni specifiche riportato nella colonna E. Laddove il valore nella colonna F sia positivo, le emissioni specifiche medie di CO₂ sono inferiori all'obiettivo per le emissioni specifiche.

Colonna G:

«Scostamento dall'obiettivo corretto» significa che laddove i valori in questa colonna differiscono da quelli riportati nella colonna F, i valori di questa colonna sono stati corretti al fine di tenere conto di un margine di errore. Il margine di errore è calcolato secondo la formula seguente:

Errore = valore assoluto di [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)]

AC1 = le emissioni specifiche medie di CO₂ inclusi i veicoli non identificabili (come indicato alla colonna D);

TG1 = l'obiettivo per le emissioni specifiche inclusi i veicoli non identificabili (come indicato alla colonna E);

AC2 = le emissioni specifiche medie di CO₂ esclusi i veicoli non identificabili;

TG2 = l'obiettivo per le emissioni specifiche esclusi i veicoli non identificabili.

Colonna I:

«Emissioni medie di CO₂ (100 %)\», le emissioni specifiche medie di CO₂ che sono state calcolate sulla base del 100 % dei veicoli attribuiti al costruttore. Ove pertinente, le emissioni specifiche medie di CO₂ sono state adeguate al fine di tenere conto delle correzioni notificate alla Commissione dal costruttore interessato. I dati usati per il calcolo comprendono i dati che contengono un valore valido relativo alla massa e alle emissioni di CO₂ ma non tengono conto dei supercrediti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 510/2011.

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2251 DELLA COMMISSIONE**del 26 novembre 2015****che conferma o modifica le emissioni specifiche medie di CO₂ e gli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di autovetture per l'anno civile 2014 a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio***[notificata con il numero C(2015) 8348]***(I testi in lingua francese, inglese, italiana, neerlandese, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

viso il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, secondo comma, e l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 443/2009, la Commissione è tenuta a confermare ogni anno le emissioni specifiche medie di CO₂ e l'obiettivo per le emissioni specifiche per ciascun costruttore di autovetture nell'Unione nonché per ogni raggruppamento di costruttori costituito conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del suddetto regolamento. Sulla base della conferma di cui sopra, la Commissione deve accertare se costruttori e raggruppamenti abbiano ottemperato alle prescrizioni dell'articolo 4 del suddetto regolamento.
- (2) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 443/2009, le emissioni specifiche medie dei costruttori per il 2014 sono calcolate conformemente al secondo paragrafo del suddetto articolo e prendono in considerazione l'80 % delle autovetture nuove del costruttore immatricolate durante l'anno considerato.
- (3) I dati dettagliati da utilizzare per il calcolo delle emissioni specifiche medie e degli obiettivi per le emissioni specifiche figurano nell'allegato II, parte A, punto 1, e parte C del regolamento (CE) n. 443/2009 e si basano sulle autovetture nuove immatricolate negli Stati membri durante l'anno civile precedente.
- (4) La maggior parte degli Stati membri ha trasmesso i dati per il 2014 alla Commissione entro il termine del 28 febbraio 2015, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 443/2009. La Commissione, dopo aver verificato i dati e constatato che alcuni di essi erano mancanti o manifestamente errati, ha contattato gli Stati membri interessati e, con riserva dell'accordo di tali Stati membri, ha corretto o completato i dati di conseguenza. Nei casi in cui non è stato possibile raggiungere un accordo, i dati provvisori dello Stato membro interessato non sono stati corretti.
- (5) Il 15 aprile 2015 la Commissione ha pubblicato i dati provvisori e ha notificato a 93 costruttori i calcoli provvisori relativi alle loro emissioni specifiche medie di CO₂ per il 2014 e i loro obiettivi per le emissioni specifiche, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009. Ai costruttori è stato chiesto di verificare i dati e comunicare alla Commissione eventuali errori entro tre mesi dal ricevimento della notifica, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 5, primo comma, del suddetto regolamento e dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione ⁽²⁾. Due costruttori hanno accettato i dati preliminari senza correzioni mentre 40 costruttori hanno notificato errori entro il termine stabilito.
- (6) Per i restanti 51 costruttori, che non hanno notificato errori nelle serie di dati né hanno risposto altrimenti, è opportuno confermare senza modifiche i dati e i calcoli provvisori delle emissioni specifiche medie e gli obiettivi per le emissioni specifiche. Per un fabbricante tutti i veicoli indicati nell'insieme di dati provvisorio non rientravano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 443/2009.
- (7) La Commissione ha verificato le correzioni notificate dai costruttori e le relative giustificazioni e le serie di dati sono state opportunamente adeguate.

⁽¹⁾ GUL 140 del 5.6.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all'immatricolazione delle autovetture nuove ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 293 dell'11.11.2010, pag. 15).

- (8) Nel caso dei dati con parametri di identificazione mancanti o scorretti, quali tipo, variante, codice di versione o numero di omologazione, occorre tenere in considerazione il fatto che i costruttori non possono verificare o correggere i relativi dati. Di conseguenza, è opportuno applicare un margine di errore alle emissioni di CO₂ e ai valori di massa in tali dati.
- (9) Il margine di errore dovrebbe essere calcolato come la differenza tra lo scostamento dall'obiettivo per le emissioni specifiche (espresso come l'obiettivo per le emissioni medie dedotto dalle emissioni medie specifiche) calcolato includendo o escludendo le immatricolazioni che non possono essere verificate dai costruttori. Indipendentemente dal fatto che si tratti di una differenza positiva o negativa, il margine di errore dovrebbe sempre migliorare la posizione del costruttore per quanto riguarda il suo obiettivo per le emissioni specifiche.
- (10) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 443/2009, un costruttore deve essere considerato adempiente al proprio obiettivo per le emissioni specifiche di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento quando le emissioni medie indicate nella presente decisione sono inferiori rispetto all'obiettivo per le emissioni specifiche, risultando quindi in uno scostamento negativo dall'obiettivo. Se le emissioni medie superano l'obiettivo per le emissioni specifiche, al costruttore è imposto il versamento di un'indennità per le emissioni in eccesso in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 443/2009, a meno che il costruttore in questione benefici di una deroga rispetto a tale obiettivo a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, o dell'articolo 11 del suddetto regolamento o sia membro di un raggruppamento, a norma dell'articolo 7 di tale regolamento, e il raggruppamento soddisfi l'obiettivo per le emissioni specifiche. Su tale base, occorre considerare che un costruttore supera i suoi obiettivi per le emissioni specifiche per il 2014.
- (11) A seguito di una dichiarazione del gruppo Volkswagen del 3 novembre 2015 che annunciava che erano state riscontrate delle irregolarità nel determinare i livelli di CO₂ per l'omologazione di alcuni dei loro veicoli, le emissioni specifiche medie di CO₂ e gli obiettivi per le emissioni specifiche non dovrebbero essere confermati per il raggruppamento Volkswagen. Ne consegue pertanto che il raggruppamento Volkswagen e i suoi membri (Audi AG, Audi Hungaria Motor Kft., Bentley Motors Ltd., Bugatti Automobiles S.A.S., Automobili Lamborghini SpA, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Quattro GmbH, Seat SA, Skoda Auto A.S., and Volkswagen AG) non dovrebbero essere soggetti alla presente decisione.
- (12) Occorre confermare di conseguenza le emissioni specifiche medie di CO₂ delle nuove autovetture immatricolate nel 2014, gli obiettivi per le emissioni specifiche e la differenza tra questi due valori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori, confermati o modificati per ciascun costruttore di autovetture e per ciascun raggruppamento di costruttori in relazione all'anno civile 2014 conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 443/2009, figurano nell'allegato della presente decisione.

I valori di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (CE) n. 443/2009, relativi a ciascun costruttore di autovetture e a ciascun raggruppamento di costruttori in relazione all'anno civile 2014 figurano altresì nell'allegato della presente decisione, fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 2, paragrafo 4, del suddetto regolamento per i costruttori interessati.

Articolo 2

Sono destinatari della presente decisione i seguenti costruttori e raggruppamenti costituiti a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 443/2009:

- 1) Alpina Burkard Bovensiepen GmbH & Co., KG
Alpenstraße 35 — 37
86807 Buchloe
Germania
- 2) Aston Martin Lagonda Ltd.
Gaydon Engineering Centre
Banbury Road
Gaydon Warwickshire CV35 0DB
Regno Unito

- 3) Automobiles Citroen
Route de Gizy
78943 Vélizy-Villacoublay Cedex
Francia
- 4) Automobiles Peugeot
Route de Gizy
78943 Vélizy-Villacoublay Cedex
Francia
- 5) AVTOVAZ JSC

Rappresentato nell'Unione da:

LADA France S.A.S.
13, Route Nationale 10
78310 Coignières
Francia
- 6) BLUECAR SAS
31-32 quai de Dion Bouton
92800 Puteaux
Francia
- 7) BLUECAR ITALY S.R.L.
Foro Bonaparte 54
20121 Milano (MI)
Italia
- 8) Bayerische Motoren Werke AG
Petuelring 130
80788 Monaco di Baviera
Germania
- 9) BMW M GmbH
Petuelring 130
80788 Monaco di Baviera
Germania
- 10) BYD AUTO INDUSTRY COMPANY LIMITED

Rappresentato nell'Unione da:

BYD Europe B.V.
Vareseweg 53
3047 AT Rotterdam
Paesi Bassi
- 11) Caterham Cars Ltd.
2 Kennet Road Dartford
Kent DA1 4QN
Regno Unito
- 12) Chevrolet Italia SpA.
Bahnhofplatz 1 IPC 39-12
65423 Rüsslesheim
Germania

13) FCA US LLC (Chrysler Group LLC)

Rappresentato nell'Unione da:

Fiat Chrysler Automobiles
Edificio 5 — Piano terra — Stanza A8N
C.so Settembrini, 40
10135 Torino
Italia

14) CNG-Technik GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479
Henry-Ford-Straße 1
50735 Colonia
Germania

15) Automobile Dacia SA

Guyancourt
1 avenue du Golf
78288 Guyancourt Cedex
Francia

16) Daihatsu Motor Co Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

Toyota Motor Europe
Avenue du Bourget 60
1140 Bruxelles
Belgio

17) Daimler AG

Mercedesstr 137/1
Zimmer 229
70546 Stoccarda
Germania

18) Dongfeng Motor Corporation

Rappresentato nell'Unione da:

Giotti Victoria S.r.l.
Via Pisana, 11/a
50021 Barberino Val D'Elsa (Firenze)
Italia

19) Donkervoort Automobielen BV

Pascallaan 96 8218
NJ Lelystad
Paesi Bassi

(20) DR Motor Company SpA.

S.S. 85, Venafrana km 37,500
86070 Macchia d'Isernia
Italia

21) Ferrari SpA.

Via Emilia Est 1163
41122 Modena
Italia

- 22) FCA Italy SpA (Fiat Group Automobiles SpA)
Edificio 5 — Piano terra — Stanza A8N
C.so Settembrini, 40
10135 Torino
Italia
- 23) Fisker Automotive and Technology Group LLC
Fisker Automotive GmbH
Daimlerstrasse 11a
85748 Garching
Germania
- 24) Ford Motor Company
Niehl Plant, building Imbert 479
Henry-Ford-Straße 1
50735 Colonia
Germania
- 25) Ford Werke GmbH
Niehl Plant, building Imbert 479
Henry-Ford-Straße 1
50735 Colonia
Germania
- 26) Fuji Heavy Industries Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

Subaru Europe NV/SA
Leuvensesteenweg 555 B/8
1930 Zaventem
Belgio
- 27) General Motors Company
Adam Opel AG
Bahnhofplatz 1 IPC 39-12
65423 Rüsselsheim
Germania
- 28) GM Korea Company
Adam Opel AG
Bahnhofplatz 1 IPC 39-12
65423 Rüsselsheim
Germania
- 29) Great Wall Motor Company Ltd

Rappresentato nell'Unione da:

International Motors Ltd.
I.M. House South Drive
Coleshill B46 1DF
Regno Unito
- 30) GTF Innovations S.A.S.
ZI de Lucinges
01370 Treffort-Cuisiat
Francia

- 31) Honda Automobile (China) Co., Ltd.
Rappresentato nell'Unione da:
Honda Motor Europe Ltd.
470 London Road
Slough Berkshire
SL3 8QY
Regno Unito
- 32) Honda Motor Co., Ltd.
470 London Road
Slough Berkshire
SL3 8QY
Regno Unito
- 33) Honda Turkiye A.S.
Rappresentato nell'Unione da:
Honda Motor Europe Ltd.
470 London Road
Slough Berkshire
SL3 8QY
Regno Unito
- 34) Honda of the UK Manufacturing Ltd.
470 London Road
Slough Berkshire
SL3 8QY
Regno Unito
- 35) Hyundai Motor Company
Rappresentato nell'Unione da:
Hyundai Motor Europe GmbH
Kaiserleipromenade 5
63067 Offenbach
Germania
- 36) Hyundai Motor Manufacturing Czech S.r.o.
Kaiserleipromenade 5
63067 Offenbach
Germania
- 37) Hyundai Motor India Ltd.
Rappresentato nell'Unione da:
Hyundai Motor Europe GmbH
Kaiserleipromenade 5
63067 Offenbach
Germania
- 38) Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S.
Rappresentato nell'Unione da:
Hyundai Motor Europe GmbH
Kaiserleipromenade 5
63067 Offenbach
Germania

- 39) Isuzu Motors Limited
Rappresentato nell'Unione da:
Isuzu Motors Europe NV
Bist 12
B-2630 Aartselaar
Belgio
- 40) IVECO SpA.
Via Puglia 35
10156 Torino
Italia
- 41) Jaguar Land Rover Ltd.
Abbey Road
Whitley
Coventry CV3 4LF
Regno Unito
- 42) Jiangling Motor Holding Co Ltd.
Rappresentato nell'Unione da:
LWMC Europe BV
Berenbroek 3
5707 DB Helmond
Paesi Bassi
- 43) KIA Motors Corporation
Rappresentato nell'Unione da:
Kia Motors Europe GmbH
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Francoforte sul Meno
Germania
- 44) KIA Motors Slovakia S.r.o.
Kia Motors Europe GmbH
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Francoforte sul Meno
Germania
- 45) KTM-Sportmotorcycle AG
Stallhofnerstrasse 3
5230 Mattighofen
Austria
- 46) LADA Automobile GmbH
Erlengrund 7-11
21614 Buxtehude
Germania
- 47) LADA France S.A.S.
13, Route Nationale 10
78310 Coignières
Francia
- 48) Lotus Cars Ltd.
Hethel Norwich
Norfolk NR14 8EZ
Regno Unito

49) Magyar Suzuki Corporation Ltd.
Legal Department
Suzuki Allee 7
64625 Bensheim
Germania

50) Mahindra & Mahindra Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

Mahindra Europe S.r.l.
Via Cancelliera 35
00040 Ariccia (Roma)
Italia

51) Maruti Suzuki India Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

Suzuki Deutschland GmbH
Legal Department Suzuki Allee 7
64625 Bensheim
Germania

52) Maserati SpA.
Viale Ciro Menotti 322
41122 Modena
Italia

53) Mazda Motor Corporation
Mazda Motor Europe GmbH
European R&D Centre
Hiroshimastr 1
61440 Oberursel/Ts
Germania

54) McLaren Automotive Ltd.
Chertsey Road
Woking
Surrey GU21 4YH
Regno Unito

55) Mercedes-AMG GmbH
Mercedesstr 137/1
Zimmer 229 HPC F 403
70327 Stuttgart,
Germania

56) MG Motor UK Ltd.
International HQ
Q Gate
Low Hill Lane
Birmingham B31 2BQ
Regno Unito

57) Mia Electric S.A.S.
45, rue des Pierrières
BP 60324
79143 Cerizay Cedex
Francia

- 58) Micro-Vett S.r.l.
Via Lago Maggiore, 48
36077 Altavilla Vicentina (VI)
Italia
- 59) Mitsubishi Motors Corporation MMC
Mitsubishi Motors Europe B.V. MME
Mitsubishi Avenue 21
6121 SH Born
Paesi Bassi
- 60) Mitsubishi Motors Europe B.V. MME
Mitsubishi Avenue 21
6121 SH Born
Paesi Bassi
- 61) Mitsubishi Motors Thailand Co., Ltd. MMTh

Rappresentato nell'Unione da:

Mitsubishi Motors Europe B.V. MME
Mitsubishi Avenue 21
6121 SH Born
Paesi Bassi
- 62) Morgan Motor Co. Ltd.
Pickersleigh Road Malvern Link
Worcestershire
WR14 2LL
Regno Unito
- 63) National Electric Vehicle Sweden A.B.
Saabvägen 5
SE-461 38 Trollhättan
Svezia
- 64) Nissan International SA
Renault Nissan Representation Office
Av des Arts 40
1040 Bruxelles
Belgio
- 65) Adam Opel AG
Bahnhofplatz 1IPC 39-12
65423 Rüsslesheim
Germania
- 66) Pagani Automobili SpA.
Via dell'Artigianato 5
41018 San Cesario sul Panaro (Modena)
Italia
- 67) PERODUA Manufacturing

Rappresentato nell'Unione da:

KESMAN Ltd.
Suite 7 Queensgate House 18 Cookham Road
Maidenhead, Berkshire SL6 8BD
Regno Unito

68) PGO Automobiles
ZA de la pyramide
30380 Saint-Christol-les-Alès
Francia

69) Perusahaan Otomobil Nasional Sdn Bhd.

Rappresentato nell'Unione da:

Proton Cars UK Ltd.
1-3 Crowley Way
Avonmouth Bristol, BS11 9YR
Regno Unito

70) Qoros Automotive Co., Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

Qoros Automotive Europe GmbH
Martiusstrasse 5
80802 Monaco di Baviera
Germania

71) Renault S.A.S.

Guyancourt
1 avenue du Golf
78288 Guyancourt Cedex
Francia

72) Renault Trucks

99 Route de Lyon TER L10 0 01
69802 Saint Priest Cedex
Francia

73) Rolls-Royce Motor Cars Ltd.

Petuelring 130
80788 Monaco di Baviera
Germania

74) Secma S.A.S.

Rue Denfert Rochereau
59580 Aniche
Francia

75) Ssangyong Motor Company

Rappresentato nell'Unione da:

SsangYong Motor Europe Office
Herriotstrasse 1
60528 Francoforte sul Meno
Germania

76) Suzuki Motor Corporation

Rappresentato nell'Unione da:

Suzuki Deutschland GmbH
Legal Department
Suzuki Allee 7
64625 Bensheim
Germania

77) Suzuki Motor Thailand Co. Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

Suzuki Deutschland GmbH
Legal Department
Suzuki Allee 7
64625 Bensheim
Germania

78) Tata Motors Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

Tata Motors European Technical Centre Plc.
International Automotive Research Centre
University of Warwick
Coventry
CV4 7AL
Regno Unito

79) Tazzari GL SpA.

via Selice Provinciale 42/E
40026 Imola
Bologna
Italia

80) Tesla Motors Ltd.

Rappresentato nell'Unione da:

Tesla Motors NL
7-9 Atlasstraat
5047 RG Tilburg
Paesi Bassi

81) Toyota Motor Europe NV/SA

Avenue du Bourget 60
1140 Bruxelles
Belgio

82) Volvo Car Corporation

VAK building
Assar Gabrielssons väg
405 31 Göteborg
Svezia

83) Wiesmann GmbH

An der Lehmkuhle 87
48249 Dülmen
Germania

84) Raggruppamento per BMW Group BMW

Petuelring 130
80788 Monaco di Baviera
Germania

85) Raggruppamento per Daimler AG

Mercedesstr 137/1
Zimmer 229
70546 Stoccarda
Germania

- 86) Raggruppamento per FCA Italy SpA.
Edificio 5 — Piano terra — Stanza A8N
C.so Settembrini, 40
10135 Torino
Italia
- 87) Raggruppamento per Ford -Werke GmbH
Niehl Plant, building Imbert 479
Henry Ford Strasse 1
50725 Colonia
Germania
- 88) Raggruppamento per General Motors
Bahnhofplatz 1 IPC 39-12
65423 Rüsslesheim
Germania
- 89) Raggruppamento per Honda Motor Europe Ltd.
470 London Road Slough
Berkshire SL3 8QY
Regno Unito
- 90) Raggruppamento per Hyundai
Hyundai Motor Europe GmbH
Kaiserleipromenade 5
63067 Offenbach
Germania
- 91) Raggruppamento per Kia
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Francoforte sul Meno
Germania
- 92) Raggruppamento per Mitsubishi Motors
Mitsubishi Avenue 21
6121 SH Born
Paesi Bassi
- 93) Raggruppamento Renault
1, avenue du Golf
78288
Guyancourt Cedex
Francia
- 94) Suzuki Pool
Suzuki Allee 7
64625 Bensheim
Germania
- 95) Raggruppamento per Tata Motors Ltd., Jaguar Cars Ltd., Land Rover
Abbey Road
Whitley
Coventry CV3 4LF
Regno Unito

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2015

Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione

ALLEGATO

Tabella 1

Valori relativi alla prestazione dei costruttori confermati a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 443/2009

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Nome del costruttore	Raggruppamenti e deroghe	Numero di immatricolazioni	Emissioni medie di CO ₂ (80 % corrette)	Obiettivo per le emissioni specifiche	Scostamento dall'obiettivo	Scostamento dall'obiettivo modificato	Massa media	Emissioni medie di CO ₂ (100 %)
ALPINA BURKARD BOVENSIEPEN GmbH E CO KG	DMD	753	160,382				1 842,29	168,440
ASTON MARTIN LAGONDA LTD	D	1 358	313,382	313,000	0,382	0,382	1 815,17	319,624
AUTOMOBILES CITROEN		594 247	103,142	125,262	- 22,120	- 22,120	1 268,32	110,758
AUTOMOBILES PEUGEOT		766 517	102,376	125,348	- 22,972	- 22,972	1 270,20	109,549
AVTOVAZ JSC	P8	831	213,646	125,611	88,035	88,035	1 275,96	215,937
BLUECAR SAS		1 070	0,000	123,686	- 123,686	- 123,686	1 233,83	0,000
BLUECAR ITALY SRL		100	0,000	124,882	- 124,882	- 124,882	1 260,00	0,000
BAYERISCHE MOTORENWERKE AG	P1	791 411	120,841	139,446	- 18,605	- 18,648	1 578,69	130,892
BMW M GmbH	P1	6 559	201,232	147,426	53,806	53,064	1 753,31	208,926
BYD AUTO INDUSTRY COMPANY LIMITED		47	0,000	179,493	- 179,493	- 179,493	2 455,00	0,000
CATERHAM CARS LIMITED	DMD	81	152,781				642,53	160,543
CHEVROLET ITALIA SpA	P5	66	113,000	118,182	- 5,182	- 5,182	1 113,39	114,530
CHRYSLER GROUP LLC	P3	57 945	170,991	158,684	12,307	12,145	1 999,66	181,942
CNG-TECHNIK GmbH	P4	9	0,000	143,761	- 143,761	- 143,761	1 673,11	22,000
AUTOMOBILE DACIA SA	P8	372 685	119,789	122,430	- 2,641	- 2,641	1 206,35	125,172
DAIMLER AG	P2	685 857	118,152	139,460	- 21,308	- 21,329	1 579,00	131,482
SUZUKI MOTOR CORPORATION	DMD	3	165,000				1 251,33	171,333
DONKERVOORT AUTOMOBIELEN BV	DMD	10	178,000				865,00	178,000

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Nome del costruttore	Raggruppamenti e deroghe	Numero di immatricolazioni	Emissioni medie di CO ₂ (80 % corrette)	Obiettivo per le emissioni specifiche	Scostamento dall'obiettivo	Scostamento dall'obiettivo modificato	Massa media	Emissioni medie di CO ₂ (100 %)
DR MOTOR COMPANY SRL	DMD	305	144,270				1 214,16	146,115
FERRARI SpA	D	2 068	300,285	303,000	- 2,715	- 2,715	1 671,58	316,254
FIAT GROUP AUTOMOBILES SpA	P3	666 763	110,682	119,520	- 8,838	- 8,847	1 142,68	115,543
FISKER AUTOMOTIVE INC		27	53,000	181,778	- 128,778	- 128,778	2 505,00	53,000
FORD MOTOR COMPANY	P4	21	101,756	134,118	- 32,362	- 102,261	1 462,10	136,048
FORD-WERKE GmbH	P4	939 427	113,657	127,433	- 13,776	- 13,777	1 315,84	121,450
FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD	ND	25 500	152,649	164,616	- 11,967	- 11,969	1 572,98	160,788
GENERAL MOTORS COMPANY	P5	3 244	166,887	137,350	29,537	29,537	1 532,84	199,146
GM KOREA COMPANY	P5	32 754	124,841	131,465	- 6,624	- 6,624	1 404,05	133,763
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED	DMD	460	163,747				1 318,08	166,909
GTF INNOVATIONS SAS		3 758	116,045	131,844	- 15,799	- 15,799	1 412,34	123,226
HONDA AUTOMOBILE CHINA CO LTD	P6	6 932	124,076	119,643	4,433	4,433	1 145,36	125,061
HONDA MOTOR CO LTD	P6	7 402	122,460	131,824	- 9,364	- 9,364	1 411,92	132,559
HONDA TURKIYE AS	P6	550	154,798	126,457	28,341	28,341	1 294,47	155,038
HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD	P6	111 220	124,614	132,954	- 8,340	- 8,340	1 436,63	134,383
HYUNDAI MOTOR COMPANY	P11	63 440	126,043	136,711	- 10,668	- 10,668	1 518,85	136,998
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE	P11	120 983	110,465	116,176	- 5,711	- 5,711	1 069,51	113,304
HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO	P11	200 747	133,734	133,128	0,606	0,606	1 440,45	140,090
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	P11	24 306	111,163	116,467	- 5,304	- 5,304	1 075,87	113,047
ISUZU MOTORS LIMITED	DMD	64	199,922				2 026,14	204,000

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Nome del costruttore	Raggruppamenti e deroghe	Numero di immatricolazioni	Emissioni medie di CO ₂ (80 % corrette)	Obiettivo per le emissioni specifiche	Scostamento dall'obiettivo	Scostamento dall'obiettivo modificato	Massa media	Emissioni medie di CO ₂ (100 %)
IVECO SpA		2	228,000	237,075	- 9,075	- 9,075	3 715,00	319,000
JAGUAR LAND ROVER LIMITED	P10/ND	140 214	165,435	178,025	- 12,590	- 12,590	2 043,66	178,403
JIANGLING MOTOR HOLDING CO LTD	DMD	2	154,000				1 375,00	154,000
KIA MOTORS CORPORATION	P13	216 344	115,439	126,403	- 10,964	- 10,964	1 293,30	125,015
KIA MOTORS SLOVAKIA SRO	P13	130 605	133,612	133,518	0,094	0,094	1 448,98	140,734
KTM-SPORTMOTORCYCLE AG	DMD	21	194,000				896,43	194,143
LADA AUTOMOBILE GmbH	DMD	833	219,378				1 285,08	220,505
LADA FRANCE	P8	2	179,000	129,452	49,548	49,548	1 360,00	202,000
LOTUS CARS LIMITED	DMD	569	193,092				1 183,45	201,694
MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD	P9/ND	108 700	117,932	123,114	- 5,182	- 5,183	1 147,29	123,154
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	DMD	221	174,943				1 889,86	176,805
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	P9/ND	26 905	97,981	123,114	- 25,133	- 25,133	932,15	99,191
MASERATI SpA	P3	5 032	190,742	157,313	33,429	33,427	1 969,66	213,316
MAZDA MOTOR CORPORATION	ND	159 719	121,968	129,426	- 7,458	- 7,458	1 407,43	128,179
MCLAREN AUTOMOTIVE LIMITED	D	342	268,564	280,000	- 11,436	- 11,436	1 541,27	270,670
MERCEDES-AMG GmbH	P2	651	261,346	145,494	115,852	115,064	1 711,04	272,252
MG MOTOR UK LIMITED	D	2 280	135,148	149,500	- 14,352	- 14,352	1 329,33	140,523
MIA ELECTRIC SAS		22	0,000	108,563	- 108,563	- 108,563	902,91	0,000
MICRO-VETT SpA		6	0,000	129,772	- 129,772	- 129,772	1 367,00	0,000
MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC	P7	72 149	85,529	143,547	- 58,018	- 58,018	1 668,43	119,360

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Nome del costruttore	Raggruppamenti e deroghe	Numero di immatricolazioni	Emissioni medie di CO ₂ (80 % corrette)	Obiettivo per le emissioni specifiche	Scostamento dall'obiettivo	Scostamento dall'obiettivo modificato	Massa media	Emissioni medie di CO ₂ (100 %)
MITSUBISHI MOTORS EUROPE BV MME	P7	41	132,688	133,308	- 0,620	- 0,620	1 444,39	146,195
MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH	P7	20 075	95,695	109,822	- 14,127	- 14,127	930,47	97,539
MORGAN MOTOR CO LTD	DMD	407	173,663				1 100,73	189,708
NATIONAL ELECTRIC VEHICLE SWEDEN	DMD	208	177,229				1 610,13	181,827
NISSAN INTERNATIONAL SA		469 186	103,312	129,031	- 25,719	- 25,719	1 350,80	115,019
ADAM OPEL AG	P5	860 957	122,425	131,518	- 9,093	- 9,093	1 405,22	130,150
PAGANI AUTOMOBILI SpA	DMD	2	343,000				1 487,00	343,000
PERODUA MANUFACTURING SDN BHD	DMD	20	137,000				1 010,75	137,700
PGO AUTOMOBILES	DMD	11	174,000				1 011,18	174,182
PERUSAHAAN OTOMOBIL NASIONAL SDN BHD	DMD	11	198,625				1 322,36	199,818
QOROS AUTOMOTIVE CO LTD	DMD	39	146,000				1 485,00	146,000
RENAULT SAS	P8	871 327	98,779	124,427	- 25,648	- 25,649	1 250,06	108,354
RENAULT TRUCKS	DMD	24	187,474				2 145,63	191,292
ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LTD	P1	581	326,254	180,600	145,654	144,968	2 479,23	330,043
SECMA SAS	DMD	41	131,000				658,00	131,585
SSANGYONG MOTOR COMPANY	D	7 873	170,944	180,000	- 9,056	- 9,056	1 861,68	177,986
SUZUKI MOTOR CORPORATION	P9/ND	16 467	163,974	123,114	40,860	40,860	1 315,77	169,338
SUZUKI MOTOR THAILAND CO LTD	P9/ND	740	98,797	123,114	- 24,317	- 24,317	880,11	98,838
TATA MOTORS LIMITED	P10/ND	405	132,660	178,025	- 45,365	- 45,365	1 368,96	141,770

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Nome del costruttore	Raggruppamenti e deroghe	Numero di immatricolazioni	Emissioni medie di CO ₂ (80 % corrette)	Obiettivo per le emissioni specifiche	Scostamento dall'obiettivo	Scostamento dall'obiettivo modificato	Massa media	Emissioni medie di CO ₂ (100 %)
TAZZARI GL SpA		21	0,000	99,137	- 99,137	- 99,137	696,67	0,000
TESLA MOTORS LTD		4 574	0,000	166,629	- 166,629	- 166,629	2 173,50	0,000
TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA		538 673	102,286	127,146	- 24,860	- 24,998	1 309,55	112,791
VOLVO CAR CORPORATION		231 912	112,433	143,886	- 31,453	- 31,453	1 675,85	126,482
WIESMANN GmbH	DMD	4	289,667				1 462,50	292,000

Tabella 2

Valori relativi alla prestazione dei raggruppamenti di costruttori confermati a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 443/2009

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Nome del raggruppamento di costruttori	Raggruppamento	Numero di immatricolazioni	MEDIA di CO ₂ (80 %) corretta	Obiettivo per le emissioni specifiche	Scostamento dall'obiettivo	Scostamento dall'obiettivo modificato	Massa media	MEDIA di CO ₂ (100 %)
BMW GROUP	P1	798 551	121,078	139,541	- 18,463	- 18,518	1 580,78	131,678
DAIMLER AG	P2	686 508	118,181	139,465	- 21,284	- 21,301	1 579,12	131,616
FIAT GROUP AUTOMOBILES SpA	P3	729 740	111,754	122,890	- 11,136	- 11,158	1 216,43	121,490
FORD-WERKE GmbH	P4	939 457	113,654	127,433	- 13,779	- 13,781	1 315,84	121,449
GENERAL MOTORS	P5	897 021	122,543	131,536	- 8,993	- 8,993	1 405,62	130,530
HONDA MOTOR EUROPE LTD	P6	126 104	124,164	132,127	- 7,963	- 7,963	1 418,55	133,853
MITSUBISHI MOTORS	P7	92 265	85,363	136,204	- 50,841	- 50,841	1 507,76	114,624
RAGGRUPPAMENTO RENAULT	P8	1 244 845	104,458	123,830	- 19,372	- 19,373	1 236,99	113,461
RAGGRUPPAMENTO SUZUKI	P9/ND	152 812	114,9	123,114	- 8,214	- 8,215	1 126,27	123,794
TATA MOTORS LTD, JAGUAR CARS LTD, LAND ROVER	P10/ND	140 619	165,324	178,025	- 12,701	- 12,701	2 041,71	178,298
HYUNDAI	P11	409 476	121,928	127,686	- 5,758	- 5,758	1 321,36	130,092
KIA	P13	346 949	122,256	129,082	- 6,826	- 6,826	1 351,91	130,932

Note esplicative per le tabelle 1 e 2*Colonna A:*

Tabella 1: «Nome del costruttore» è il nome del costruttore notificato alla Commissione dallo stesso costruttore o, in assenza di tale notifica, il nome registrato presso l'autorità di immatricolazione dello Stato membro.

Tabella 2: «Nome del raggruppamento di costruttori» è il nome del raggruppamento dichiarato dal responsabile del raggruppamento.

Colonna B:

«D» significa che è stata concessa una deroga relativa a un costruttore di volumi ridotti in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 443/2009 con effetto per l'esercizio 2014;

«ND» significa che è stata concessa una deroga relativa a un costruttore di nicchia in conformità dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009 con effetto per l'esercizio 2014;

«DMD» significa che si applica una deroga *de minimis*, ossia un produttore che, insieme a tutte le imprese collegate, nel 2014 ha immatricolato meno di 1 000 nuovi veicoli non deve soddisfare un obiettivo per le emissioni specifiche;

«P» significa che il costruttore è membro di un raggruppamento (che figura nella tabella 2) costituito in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 443/2009 e che l'accordo stipulato per il raggruppamento è valido per l'anno civile 2014.

Colonna C:

«Numero di immatricolazioni» è il numero complessivo di nuove autovetture immatricolate dagli Stati membri in un anno civile, escluse le immatricolazioni relative a dati per cui mancano i valori relativi alla massa e/o al CO₂ e i dati non riconosciuti dal costruttore. Il numero di immatricolazioni notificate dagli Stati membri non può essere modificato per nessuna altra ragione.

Colonna D:

«Emissioni medie di CO₂ (80 %) corrette» sono le emissioni specifiche medie di CO₂ calcolate sulla base dell'80 % dei veicoli che emettono le emissioni più basse in conformità dell'articolo 4, secondo comma, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 443/2009 e del punto 4 della comunicazione della Commissione COM(2010) 657 definitivo. Ove pertinente, le emissioni specifiche medie sono state corrette al fine di tenere conto delle correzioni notificate alla Commissione dal costruttore interessato. I dati usati per il calcolo comprendono i dati che contengono un valore valido relativo alla massa e alle emissioni di CO₂.

Colonna E:

«Obiettivo per le emissioni specifiche» è l'obiettivo per le emissioni calcolato in base alla massa media di tutti i veicoli attribuiti a un costruttore applicando la formula indicata all'allegato I del regolamento (CE) n. 443/2009.

Colonna F:

«Scostamento dall'obiettivo» è la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO₂ specificate nella colonna D e l'obiettivo per le emissioni specifiche riportato nella colonna E. Laddove il valore nella colonna F sia positivo, significa che le emissioni specifiche medie sono inferiori all'obiettivo per le emissioni specifiche.

Colonna G:

«Scostamento dall'obiettivo corretto» significa che laddove i valori in questa colonna differiscono da quelli riportati nella colonna F, i valori di questa colonna sono stati corretti al fine di tenere conto di un margine di errore. Il margine di errore si applica solo se il costruttore ha notificato i dati alla Commissione attribuendo loro il codice di errore B conformemente a quanto stabilito nell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1014/2010. Il margine di errore è calcolato secondo la formula seguente:

$$\text{Errore} = \text{valore assoluto di } [(AC1 - TG1) - (AC2 - TG2)]$$

AC1 = le emissioni specifiche medie di CO₂ inclusi i veicoli non identificabili (come indicato alla colonna D);

TG1 = l'obiettivo per le emissioni specifiche inclusi i veicoli non identificabili (come indicato alla colonna E);

AC2 = le emissioni specifiche medie di CO₂ esclusi i veicoli non identificabili;

TG2 = l'obiettivo per le emissioni specifiche esclusi i veicoli non identificabili.

Colonna I:

«Emissioni medie di CO₂ (100 %)\», le emissioni specifiche medie di CO₂ che sono state calcolate sulla base del 100 % dei veicoli attribuiti al costruttore. Ove pertinente, le emissioni specifiche medie sono state corrette al fine di tenere conto delle correzioni notificate alla Commissione dal costruttore interessato. I dati usati per il calcolo comprendono i dati che contengono un valore valido relativo alla massa e alle emissioni di CO₂ ma non tengono conto dei supercrediti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 443/2009.

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT